

Note alle Premesse:

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicata nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

(2012.7.482)008

DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 2012, n. 13.

Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana”;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del Presidente della Regione siciliana 9 ottobre 1964, n. 4520, recante disposizioni in ordine al “Procedimento per l’emanazione dei Regolamenti regionali”;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato emanato il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”, ed in particolare l’art. 1, comma 1, della stessa in

cui si è statuito che “...con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo”;

Visto il parere dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione 13 ottobre 2011, prot. n. 31360 - 261/4/pos. coll. e coord. n. 2, formulato sullo schema di regolamento di cui all’art. 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, n. 2088/11, espresso nell’Adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, concernente “Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico” ed in particolare l’art. 6 della stessa, relativo alla “Adozione del regolamento di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 12/2011”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.*Disposizioni generali*

1. Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale n. 12/2011, gli appalti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati nella Regione siciliana nel rispetto delle prescrizioni poste dal decreto legislativo n. 163/2006 ed in specie degli articoli 4 e 5 dello stesso, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento.

2. Tutte le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, salvo diversa previsione espressa, nei confronti della Regione siciliana e di tutti gli altri soggetti indicati all’articolo 2 della legge regionale n. 12/2011.

3. Fino alla piena attivazione del Dipartimento regionale tecnico di cui all’articolo 4 della legge regionale n. 12/2011, le relative funzioni continuano ad essere svolte dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nonché, per le attuali attribuzioni dall’Osservatorio regionale dei lavori pubblici. Le funzioni e le attribuzioni del Dipartimento regionale tecnico verranno disciplinate mediante modifica ed integrazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione, approvato con decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, fatte salve le attribuzioni affidate all’Ufficio speciale di cui all’articolo 4, comma 11, della legge regionale n. 12/2011.

Art. 2.*Oneri di pubblicità, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011*

1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, si applica l’articolo 110 del D.P.R. n. 207/2010. I dati di cui al comma 5 dello stesso articolo 4 sono pubblicati con cadenza quadrimestrale dalle stazioni appaltanti, raggruppando le informazioni relative a più appalti, mediante elenchi che ne riassumano succintamente gli elementi essenziali. Per gli appalti il cui importo di aggiudicazione sia inferiore a cinquecentomila

euro, la pubblicazione delle informazioni relative agli stati di avanzamento non ha luogo. Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione sui quotidiani gli appalti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 163/2006.

2. Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, categoria 15, i quotidiani sono scelti esclusivamente mediante le procedure di affidamento previste dallo stesso decreto legislativo n. 163/2006, cui possono partecipare, oltre che le singole testate, anche le concessionarie di pubblicità o gli altri soggetti che di tali testate abbiano la rappresentanza. È comunque vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di affidamento di una stessa testata, direttamente e a mezzo rappresentante. È altresì vietata la contestuale partecipazione della stessa testata, o di più testate dello stesso gruppo editoriale, ove relativa alla medesima categoria - nazionale o locale - di quotidiani.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Osservatorio regionale per i lavori pubblici provvede, con cadenza annuale, alla individuazione dei quotidiani aventi le caratteristiche di cui all'art. 110 del D.P.R. n. 207/2010. Fino alla definizione di tale elenco, per la verifica della reale diffusione di una testata - nazionale o locale - da parte delle stazioni appaltanti fanno fede i dati di vendita risultanti dall'ultima rilevazione ufficiale di ADS (accertamento diffusione stampa).

4. Con riferimento ai quotidiani non soggetti a rilevazione ADS è ammessa autocertificazione dei dati di vendita, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al medesimo periodo oggetto dell'ultima rilevazione ADS, con obbligo di accertamento singolo, e non a campione, della veridicità dei dati autocertificati entro i trenta giorni successivi a quello di presentazione dell'autocertificazione stessa e con ogni consequenziale adempimento in caso di mendacio.

5. Agli oneri per la pubblicità sui quotidiani si provvede a valere sui ribassi d'asta.

Art. 3.

Disposizioni comuni, articolo 5, legge regionale n. 12/2011

1. Tutte le conferenze di servizi, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011 sono convocate e svolte nel rispetto delle prescrizioni poste dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

2. In tutte le fasi della conferenza di servizi la partecipazione dei soggetti interessati non è sostituita da note o pareri inerenti alla fattispecie esaminata, in qualunque tempo rilasciati, e le amministrazioni cui si riferiscono dette note o pareri sono da considerarsi assenti. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi costituisce, a carico di chi se ne sia reso responsabile, fattispecie a rilevanza disciplinare ed ipotesi di danno da ritardo, ai sensi della legge regionale n. 5/2011.

3. Sono altresì considerate assenti, in ogni fase della conferenza di servizi, le Amministrazioni che siano rappresentate da soggetti privi della relativa legittimazione, da accertarsi a cura del responsabile del procedimento.

4. Il dissenso di un ente o di un'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, convocati regolarmente alla conferenza di servizi e con le modalità sopra riportate, deve essere manifestato nella conferenza

di servizi e, a pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima, anche se connesse, e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche o integrazioni progettuali necessari ai fini dell'assenso. La decisione finale è, in questo caso, assunta nel rispetto dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge regionale 10 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011

1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici, così come previsti dal D.P.R. n. 207/2010, e il cui importo complessivo (importo base d'asta, più importo delle somme a disposizione) sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e assensi comunque denominati e previsti dalle normative vigenti necessari alla realizzazione dei lavori. Alla conferenza di servizi, oltre ai soggetti indicati dai citati articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 partecipano anche i progettisti, che sono comunque esclusi dal voto.

2. Qualora alla convocazione della riunione della conferenza di servizi, il rappresentante di un'amministrazione o di un ente invitati risultino o siano da considerarsi assenti, il responsabile del procedimento riconvoca una seconda volta la conferenza di servizi tra il decimo e quindicesimo giorno dalla data della prima convocazione, con le medesime modalità di cui al comma precedente. La conferenza di servizi è convocata con le medesime modalità della prima convocazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, inclusi i progettisti.

3. Il provvedimento finale della conferenza di servizi, riportato nel relativo verbale, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.

4. Il verbale della conferenza di servizi deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione dell'attestazione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche, dell'avvio del procedimento in caso di esproprio.

Art. 5.

Conferenza speciale di servizi per lavori di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011

1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici così come previsti dal D.P.R. n. 207/2010 il cui importo complessivo è superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, i pareri vengono resi dalla conferenza speciale di servizi.

2. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio convoca la conferenza speciale di servizi sulla base del progetto delle opere inviate dal responsabile del procedimento.

3. L'ingegnere capo del Genio civile convoca la conferenza speciale di servizi, presso la propria sede provin-

ciale, nel termine di quindici giorni o in caso di particolare complessità dell'opera nel termine di trenta giorni.

4. L'ingegnere capo del Genio civile invia la nota di convocazione a tutti gli enti e le amministrazioni che, secondo la normativa vigente, sono tenute ad esprimere il proprio assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta con nota raccomandata a mano allegando alla stessa copia del progetto da esaminare ove non è possibile inviare lo stesso per via telematica.

5. Il verbale della riunione della conferenza speciale di servizi deve essere pubblicato nel sito informatico dell'ufficio del Genio civile nonché nell'albo pretorio dell'amministrazione di appartenenza del responsabile del procedimento.

6. La conferenza speciale di servizi acquisisce, in riferimento al livello di progettazione, tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici.

7. Il parere favorevole della conferenza speciale di servizi costituisce anche approvazione in linea tecnica del progetto.

8. Ai lavori della conferenza speciale di servizi partecipano:

- a) l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;
- b) il responsabile del procedimento;
- c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
- d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile;
- e) i progettisti dell'opera senza diritto di voto.

9. Le funzioni di segretario della conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

10. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di due consulenti, dei quali uno con professionalità tecnica e l'altro con competenze giuridico-economiche scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.

11. Il voto del presidente, in caso di parità, determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.

12. Ai lavori della conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.

13. Il verbale della conferenza speciale di servizi deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche.

Art. 6.

Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo superiore a tre volte la soglia comunitaria di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011

1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici così come previsti dal D.P.R. n. 207/2010 il cui importo

complessivo è superiore a tre volte la soglia comunitaria, i pareri vengono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici che svolge i propri lavori presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

2. Il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi nell'ipotesi di inerzia da parte del responsabile del procedimento, richiede la convocazione della Commissione regionale al presidente della stessa. Alla Commissione partecipano i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente nonché lo stesso responsabile del procedimento.

3. Il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici.

4. Sono componenti effettivi della Commissione regionale il dirigente generale del dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente; il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti; il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente; il dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica; l'avvocato generale della Regione; l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, nonché cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, esterni all'amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 17, della legge regionale n. 12/2011. I componenti interni possono intervenire mediante propri delegati. Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza dei componenti interni e di almeno due componenti esterni. I pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza. Fino alla piena attivazione del dipartimento regionale tecnico ed alla nomina del suo dirigente generale, le funzioni di presidenza sono affidate al dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

5. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente, con qualifica tecnica, del dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della Commissione regionale.

6. Il presidente della Commissione regionale invia la nota di convocazione a tutti gli enti e le amministrazioni che, secondo la normativa vigente, sono tenute ad esprimere il proprio assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta con nota raccomandata a mano allegando alla stessa copia del progetto da esaminare ove non è possibile inviare lo stesso per via telematica.

7. La nota di convocazione è inoltre inviata telematicamente e per via fax.

8. Il verbale della Commissione regionale deve essere pubblicato nel sito informatico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità nonché nell'albo pretorio dell'amministrazione di appartenenza del responsabile del procedimento.

9. Il verbale della conferenza di servizi deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche.

10. Il parere favorevole della Commissione regionale costituisce approvazione in linea tecnica del progetto.

11. Nel caso di interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 5 luglio 1985, n. 175 L, partecipa alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale e il parere favorevole della Commissione regionale deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così come previsto dall'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

Art. 7.

Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano ogni anno uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del decreto legislativo n. 163/2006, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilità redatto secondo le previsioni dell'articolo 6, della legge regionale n. 12/2011, o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale. Nel caso in cui gli interventi vengano proposti ai sensi dell'art. 175, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, le attribuzioni ivi previste sono affidate, per quanto attiene agli interventi di interesse regionale, all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, che le svolge avvalendosi, per l'attività di verifica, degli Assessorati regionali ai quali è ordinariamente attribuita la competenza per materia.

3. Il nucleo tecnico per la finanza di progetto di cui all'art. 22 della legge regionale n. 12/2011 opera nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture, svolgendo attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuovendo l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornendo i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato. Il nucleo coordina, altresì, gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse dei programmi operativi finanziati con risorse provenienti dall'Unione europea e degli accordi di programma quadro e concorre all'istruttoria degli interventi di cui al precedente comma 2. Il nucleo permane nella composizione prevista dall'art. 37 undecies della legge n. 109/1994, confermata dal citato art. 22 della legge regionale n. 12/2011, ferma restando la sostituzione dei componenti designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici con componenti designati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità. Per l'effetto, nell'adozione del decreto di cui allo stesso art. 22 della legge regionale n. 12/2011, il Presidente della Regione si attiene, per quanto concerne la composizione del nucleo, alle prescrizioni scaturenti dal richiamato art. 37 undecies della legge n. 109/1994.

4. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione dei relativi progetti necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011 attraverso la redazione di studi di fattibilità, documenti preliminari alla progettazione, progetti preliminari, definitivi, esecutivi.

Art. 8.

Programmazione dei lavori pubblici. Programma triennale ed elenchi annuali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011

1. In conformità dello schema-tipo elaborato dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici contestualmente al bilancio di previsione ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. Fino alla definizione del nuovo schema tipo continua a trovare applicazione il decreto assessoriale dei lavori pubblici del 19 novembre 2009.

2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto disposto dal codice.

3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.

4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.

5. Nei comuni il periodo di affissione all'albo pretorio telematico dei programmi triennali e dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi.

6. In tale periodo possono essere presentate osservazioni da parte di tutti i soggetti privati e pubblici che ne abbiano interesse. Dopo tale periodo il programma triennale e l'elenco annuale è approvato dal consiglio comunale che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni pervenute.

Art. 9.

Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011

1. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e sulla scorta delle richieste presentate dagli enti, la Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente, mediante appositi programmi di spesa,

l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali, per il finanziamento di lavori pubblici, dotati almeno del documento preliminare alla progettazione, secondo i criteri di scelta individuati all'articolo 6, comma 21, della legge regionale n. 12/2011. Non rientrano tra le disponibilità economiche dei programmi le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. Le determinazioni assunte sono compendiate in un programma regionale di intervento.

2. I programmi regionali sono corredati di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute, l'enunciazione dei criteri di selezione, i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore. Il programma indica, altresì, tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali procedono all'aggiornamento definitivo dei programmi regionali entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento regionale, previa consultazione delle parti economico-sociali di cui ai commi 33 e 34 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011, e alla successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

4. A seguito dell'inserimento dei singoli interventi all'interno dei programmi regionali, gli enti inviano il progetto almeno di livello preliminare, corredato dei necessari nulla osta, pareri, valutazioni ambientali e urbanistiche, che ne comprovino la realizzabilità.

5. Il provvedimento di ammissione a finanziamento, adottato dai singoli rami di amministrazione, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 12/2011, sulla base del progetto preliminare determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso. Qualora per esigenze correlate alle procedure di affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva il singolo beneficiario del finanziamento rappresenti, prima della sua scadenza, l'insufficienza del termine suddetto, lo stesso può essere differito per un periodo massimo di ulteriori giorni 240, salvo rinuncia espressa. Ove la richiesta di differimento non venga respinta entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la stessa si intende accolta.

Gli stessi termini si applicano nel caso di appalto integrato che comprenda, pertanto, anche la progettazione esecutiva.

L'infruttuoso decorso del termine previsto dall'articolo 6, comma 20, dà luogo a esclusione automatica dell'intervento, senza necessità di previa comunicazione. Analoga esclusione si produce nel caso in cui il progetto non venga prodotto entro il termine differito.

Con il provvedimento di ammissione a finanziamento è contestualmente disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

6. In caso di inerzia degli enti nell'avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario 'ad acta' per

tutti gli adempimenti di aggiudicazione dei lavori sino alla consegna dei lavori.

Art. 10.

Accantonamento per transazioni e accordi bonari di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011

1. È obbligatoriamente inserito in ciascun programma annuale un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori. Tale accantonamento può essere ricompreso tra le somme a disposizione del quadro economico di ogni progetto inserito nel programma annuale.

2. I ribassi d'asta e le economie, ad esclusione di quelli derivanti da lavori finanziati dall'amministrazione regionale con fondi propri, comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare l'accantonamento di cui al comma 1.

3. Le somme restano iscritte nell'accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.

Art. 11.

Bandi tipo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011

1. I bandi tipo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011 sono quelli disciplinati dal regolamento di esecuzione UE n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 agosto 2011, n. L 222 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento CE n. 1564/2005, nonché quelli adottati dall'Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione (A.V.C.P) ai sensi dell'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 163/2006.

2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, nel rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 64, comma 4 bis, e dall'art. 46, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 163/2006, provvede, con il decreto di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011, ad integrare i bandi tipo di cui al precedente comma 1, con le disposizioni specifiche scaturenti dall'articolo 7 citato, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'articolo 19, commi 5 e 6, della stessa legge regionale n. 12/2011.

3. In particolare, il bando tipo adottato ai sensi della legge regionale n. 12/2011, integra i bandi tipo di cui al comma 1 del presente articolo, prevedendo che:

a) nel caso in cui il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d'asta, la garanzia per la parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita, per almeno la metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fidejussione bancaria;

b) nel caso di affidamento unitario a contraente generale, quest'ultimo sia tenuto a depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati per l'esecuzione dei lavori con soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 176, comma 7,

del decreto legislativo n. 163/2006, al fine di consentire alla stessa amministrazione aggiudicatrice di provvedere al pagamento diretto dei terzi affidatari. Prima di provvedere al pagamento, le stazioni appaltanti ne danno comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al contraente generale, il quale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, può opporsi nel caso in cui sussistano a carico dei soggetti terzi inadempimenti riferiti ai lavori per i quali sia in corso la procedura di pagamento;

c) per le finalità, di cui all'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 12/2011, hanno natura transfrontaliera gli appalti di lavori, servizi e forniture che:

c.1) siano di importo superiore alla soglia comunitaria, fissata dall'art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006;

c.2) siano di importo inferiore alla soglia comunitaria, fissata dal citato art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006, nel caso in cui agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia.

Per gli appalti di cui alla presente lettera c), la facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale può essere esercitata nei casi previsti dall'art. 253, comma 20 bis, del decreto legislativo n. 163/2006 o nei casi previsti dagli artt. 122, comma 9, e 124, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006. È viceversa preclusa la possibilità di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'art. 19, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, riservata dalla stessa legge regionale ai soli appalti aventi natura non transfrontaliera, quali definiti nella successiva lett. d);

d) per le finalità di cui all'art. 19, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, hanno natura non transfrontaliera gli appalti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria, fissata dall'art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006, nei quali la percentuale di imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia, ammesse alla gara, sia inferiore al 5 per cento.

La facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dal citato art. 19, comma 6, può essere esercitata esclusivamente per gli appalti di lavori, servizi e forniture, di natura non transfrontaliera, di cui alla presente lettera d), ferma restando la possibilità, per le stazioni appaltanti di avvalersi, alternativamente, della facoltà di esclusione delle offerte anomale, fissata dall'art. 253, comma 20 bis, del decreto legislativo n. 163/2006.

4. Il capitolato generale di appalto tipo, previsto al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2011 è quello approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nel testo integrato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche e integrazioni.

5. Le prescrizioni scaturenti dalla legge regionale n. 12/2011, disciplinate nel presente regolamento e recepite nei bandi tipo, devono essere obbligatoriamente trasfuse dalle stazioni appaltanti nei singoli bandi di gara. La loro mancata inclusione comporta l'integrazione automatica dei bandi stessi.

6. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 163/2006, la violazione delle prescrizioni scaturenti dalla legge regionale n. 12/2011 e dalle correlate norme del presente regolamento costituisce causa di esclusione.

Art. 12.

Costituzione della commissione per l'aggiudicazione degli appalti di servizi o forniture e lavori, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con importo a base d'asta inferiore a 1.250 migliaia di euro

1. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo a base d'asta sia inferiore o uguale ad euro 1.250 migliaia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, provvedono alla istituzione di una commissione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 e con le procedure di cui ai successivi commi.

2. Entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione delle offerte, l'organo competente della stazione appaltante nomina il presidente della commissione e richiede alla sezione territorialmente competente dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto (UREGA) di procedere al sorteggio ai fini della designazione dei componenti medesimi.

3. Il numero dei componenti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 12/2011 è individuato dal responsabile del procedimento, affinché le spese siano preventivate nella misura massima prevista dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 12/2011, ed inserite nel quadro economico fra le somme a disposizione dell'amministrazione.

4. Il presidente della sezione territorialmente competente, componente di cui all'articolo 9, comma 10, lettera a), della legge regionale n. 12/2011, previa selezione dei soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, individuati fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011, fissa la data del sorteggio che deve essere pubblicizzata sul sito istituzionale dell'UREGA, unitamente all'elenco dei soggetti selezionati, secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale n. 12/2011.

5. Il sorteggio pubblico è effettuato presso la sede dell'UREGA territorialmente competente, alla presenza del presidente della sezione ovvero del vicepresidente, componente di cui all'articolo 9, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 12/2011, all'uopo delegato, nonché del presidente della commissione, e possono assistervi i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.

6. Il sorteggio si svolge in due fasi ed è effettuato attingendo da un'urna trasparente i nomi dei soggetti trascritti su fogli di carta di identica dimensione ed allo stesso modo piegati in modo che non possa leggersi il nome sugli stessi trascritto e non vi sia alcuna differenza fra gli stessi alla vista. Nella prima fase viene estratto un soggetto fra gli iscritti all'albo esperto in materie giuridiche, nella seconda fase l'altro o gli altri soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, già selezionati secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3.

7. Effettuato il sorteggio, il presidente dell'UREGA, ovvero il vicepresidente da quest'ultimo delegato, redige un verbale delle operazioni, ne comunica l'esito per mezzo PEC ai soggetti sorteggiati e consegna l'originale al presidente della commissione, affinché possa procedersi all'insediamento della commissione di gara.

8. I componenti sorteggiati entro tre giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, trascorsi i quali l'inca-

rico si intende non accettato, devono riscontrare a mezzo PEC la richiesta.

9. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi si procede al sorteggio dei componenti la Commissione in caso di rinuncia di uno o più dei soggetti designati, ovvero alla nomina di altra commissione, nei casi di annullamento di cui all'articolo 8, comma 10, della legge regionale n. 12/2011 ove l'annullamento medesimo dipenda da fatto riconducibile alla commissione di gara.

10. Ove un soggetto designato quale componente a seguito del sorteggio di cui ai precedenti commi rinunzi per due volte consecutive, quali che siano le motivazioni, è escluso dall'albo di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011.

Art. 13.

Istituzione dell'albo di esperti di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 per la designazione dei componenti la commissione per l'aggiudicazione degli appalti, di servizi o forniture e lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità l'avviso pubblico per l'istituzione dell'albo di esperti da istituire secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011 e con le procedure di cui ai successivi commi.

2. L'albo di esperti, al quale possono fare richiesta di iscrizione i soggetti di cui all'articolo 8, comma 7, lettere a) e b), della legge regionale n. 12/2011, è suddiviso in due sezioni denominate A e B.

3. La sezione A dell'albo contempla i soggetti esperti in materie giuridiche mentre la sezione B, suddivisa in sottosezioni, contempla i soggetti esperti in specifiche materie individuate secondo l'elenco di lavori e opere (allegato I) di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 ovvero secondo gli elenchi di servizi (allegati II A e II B) di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo.

4. I soggetti esperti in materie giuridiche già iscritti, nelle more della costituzione dell'albo di cui al comma 1, al fine di integrare l'albo esistente presso l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge regionale n. 12/2011, sono automaticamente iscritti nella sezione A.

5. Per gli appalti di forniture i soggetti sono selezionati attingendo dalla sezione B in relazione alle competenze professionali possedute nella specifica materia oggetto del contratto.

6. Al fine di accelerare le procedure i soggetti iscritti all'albo dovranno indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) affinché l'amministrazione possa comunicare tempestivamente l'eventuale designazione ed avere riscontro dell'accettazione.

7. Il compenso complessivo per ciascun componente la commissione al netto dell'IVA e oneri riflessi, è determinato, per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con riferimento al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; in alternativa per ogni seduta è corrisposto un compenso pari ad € 300,00 al netto dell'IVA e oneri riflessi.

8. Ove l'importo del compenso di cui al precedente comma 5 superi quello massimo stabilito dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 12/2011, sarà corrisposto a ciascun componente l'importo massimo stabilito dal medesimo articolo.

9. L'albo di esperti è pubblicato nel sito web dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità ed è altresì pubblicato l'elenco dei soggetti designati a seguito di sorteggio quali componenti le commissioni che abbiano accettato o rinunciato all'incarico.

Art. 14.

Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e funzioni dei componenti le commissioni

1. I criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, in termini di personale al medesimo assegnato e di permanenza presso l'Ufficio medesimo, saranno definite, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 12/2011, con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità previa delibera della Giunta regionale.

2. I componenti delle commissioni provinciali di cui all'articolo 9, comma 10, lettera a), assumono il ruolo di presidente della sezione provinciale, quelli di cui all'articolo 9, lettera b), assumono il ruolo di vicepresidente della sezione provinciale, e sono nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 19, della legge regionale n. 12/2011, ai fini della istituzione delle commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 del comma medesimo.

3. In caso di impedimento del presidente della sezione per giustificati motivi, le funzioni di presidente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge regionale n. 12/2011, sono assunte dal vicepresidente.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è individuato il criterio con il quale i presidenti delle sezioni provinciali assumono, a rotazione, il ruolo di presidente di turno della sezione centrale.

5. L'indennità annua lorda di funzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, è fissata per il presidente di ciascuna sezione provinciale in euro 51.000,00 e per il vicepresidente di ciascuna sezione provinciale in euro 30.000,00, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

Art. 15.

Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e trattamento economico

1. L'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 16, della legge regionale n. 12/2011, costituisce struttura servente alle attività della commissione ed in particolare

a) cura la predisposizione degli atti e documenti necessari per lo svolgimento delle sedute della commissione;

b) cura l'eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale.

2. I dirigenti preposti agli uffici di segreteria tecnica e quelli in servizio presso i predetti uffici, sono scelti in relazione a riconosciute competenze e professionalità in

materia di lavori pubblici; in analogia è scelto il personale assegnato tra soggetti che hanno maturato esperienza in materia di lavori pubblici.

3. Tutti i soggetti di cui al precedente comma 2, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sono tenuti a presentare una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

4. Il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale assegnato all'ufficio di cui al presente articolo è, per il personale dell'Amministrazione regionale, in fase di prima applicazione, quello previsto dalle norme contrattuali.

5. Per il personale regionale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

6. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 16.

Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011

1. Il dirigente preposto all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla richiesta di espletamento di ciascuna gara di competenza dell'Ufficio, nomina un responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, il cui nominativo deve essere indicato nel bando, che svolge le funzioni assegnate al responsabile del procedimento dal momento della ricezione del bando alla conclusione delle attività dell'Ufficio.

2. In particolare il responsabile degli adempimenti di gara riceve il bando predisposto dal responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante, ne verifica preliminarmente la rispondenza al bando tipo, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011, verifica altresì la rispondenza del medesimo alle procedure da adottare in relazione alla tipologia di contratto, ed ai requisiti richiesti ai concorrenti per la partecipazione, ed entro cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data di avvenuta ricezione del bando lo trasmette all'Amministrazione appaltante per la pubblicazione.

3. Ove ravvisi irregolarità o illegittimità del bando, il responsabile degli adempimenti di gara è obbligato, negli stessi termini di cui al comma precedente, a segnalarle al responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante affinché provveda alle necessarie correzioni; ove quest'ultimo non intenda provvedere alle correzioni, e proceda, comunque, alla pubblicazione, il responsabile degli adempimenti di gara ha l'obbligo di darne segnalazione all'organo competente a promuovere le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo.

4. Il responsabile degli adempimenti ha il compito di registrare data ed ora di arrivo dei plichi e di provvedere alla loro custodia riponendoli negli appositi armadi di sicurezza dei quali l'Ufficio è dotato, ed è inoltre responsabile, su disposizione del presidente della commissione, degli eventuali sub-procedimenti da espletarsi fino alla definizione delle operazioni di gara.

Art. 17.

Calendario delle sedute delle commissioni presso le sezioni provinciali di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011

1. All'inizio di ogni trimestre, il presidente della sezione provinciale determina, con apposito provvedimento, il calendario nel quale vengono fissate le date delle sedute ordinarie, e lo inoltra alla sezione centrale. La cadenza delle sedute è, di norma, settimanale. Il calendario è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

2. Il suddetto calendario, integrato da ulteriori sedute in relazione al carico di lavoro sorto, è aggiornato ogni qual volta venga associata ad una data fissata la gara da espletare, con l'indicazione dell'oggetto e del termine ultimo di ricezione dei plichi. L'aggiornamento viene inoltrato alla sezione centrale, e pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

3. Con apposito provvedimento il presidente, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 12/2011, costituisce una seconda commissione di gara.

4. Le sedute pubbliche della commissione sono valide se sono presenti tutti i componenti. La commissione adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

5. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 1, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Art. 18.

Calendario delle sedute delle commissioni presso la sezione centrale. Calendario dei sorteggi per la designazione dei componenti le commissioni per l'aggiudicazione degli appalti di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011

1. All'inizio di ogni trimestre, il presidente di turno della Sezione centrale determina, con apposito provvedimento, il calendario delle sedute per l'aggiudicazione degli appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel quale vengono fissate le date delle sedute ordinarie. La cadenza delle sedute è, di norma, quindicinale. Il calendario è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

2. Il suddetto calendario, integrato da ulteriori sedute in relazione al carico di lavoro sorto, è aggiornato ogni qualvolta venga associata ad una data fissata la gara da espletare, con l'indicazione dell'oggetto e del termine ultimo di ricezione dei plichi. L'aggiornamento è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

3. Nei casi di appalti di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuati nei calendari delle sedute ordinarie inoltrati dai presidenti delle sezioni provinciali, il presidente di turno, con apposito provvedimento, fissa il calendario dei sorteggi pubblici, da svolgersi, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, presso la sede della sezione provinciale di stanza del presidente di turno alla data fissata per il sorteggio. Il calendario è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

4. La commissione centrale, ad eccezione dei casi di cui al comma precedente, è costituita dai presidenti delle commissioni territorialmente competenti, è di norma presieduta dal presidente di turno, ovvero dal presidente che alla successiva turnazione sarà chiamato a svolgere le funzioni di presidente di turno, nella ipotesi contemplata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

5. Le sedute pubbliche della commissione si svolgono presso la sede della sezione centrale dell'Ufficio e sono valide se sono presenti tutti i componenti. La commissione adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

6. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 1, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di dieci giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito web dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

Art. 19.

*Istituzione delle Commissioni
presso le sezioni provinciali e centrale
per l'aggiudicazione degli appalti di lavori
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011*

1. Il presidente di turno della sezione centrale, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione delle offerte, provvede al sorteggio pubblico dei componenti la commissione, presso la sede della sezione di propria competenza, secondo le disposizioni contenute all'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, e con le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Il sorteggio pubblico è effettuato a cura del presidente di turno ed alla presenza del vicepresidente, si svolge in due fasi, ed è effettuato attingendo da un'urna trasparente i nomi dei soggetti trascritti su fogli di carta di identica dimensione ed allo stesso modo piegati in modo che non possa leggersi il nome sugli stessi trascritto e non vi sia alcuna differenza fra gli stessi alla vista. Nella prima fase viene estratto un soggetto fra i componenti delle sezioni di cui all'articolo 9, comma 10, lettera a), della legge regionale n. 12/2011, ad esclusione di quello afferente la sezione territorialmente competente, e nella seconda fase un soggetto fra i componenti di cui all'articolo 9, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 12/2011, ad esclusione di quello afferente la sezione territorialmente competente. Ultimato il sorteggio viene redatto un verbale delle operazioni.

3. I componenti sorteggiati assumono rispettivamente le funzioni di presidente e vicepresidente della commissione di gara.

4. Ultimato il sorteggio di cui al comma precedente, e negli stessi termini di cui al comma 1, è effettuato il sorteggio dei componenti tecnici esterni all'amministrazione regionale per integrare la commissione.

5. Il presidente di turno alla presenza del vicepresidente, previa selezione dei soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, individuati fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011, procede all'estrazione di due soggetti fra quelli esperti già selezionati, con le modalità di cui al precedente comma 2. Ultimato il sorteggio viene redatto un verbale delle operazioni.

6. terminate le operazioni di sorteggio dei componenti di cui ai precedenti commi 2 e 5, il presidente di

turno con apposito provvedimento costituisce la commissione e ne comunica l'esito a mezzo PEC a tutti i componenti.

7. I componenti esterni all'amministrazione entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, trascorsi i quali l'incarico si intende non accettato, devono riscontrare la richiesta di cui al comma precedente. Il provvedimento di costituzione assume carattere definitivo a seguito dell'avvenuta accettazione dei componenti esterni.

8. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 5 si procede al sorteggio dei componenti la commissione in caso di rinuncia di uno o più dei soggetti esterni designati.

9. Il rimborso delle spese autorizzate e documentate concernenti la trasferta, sostenuto dai componenti dell'amministrazione regionale di cui al comma 2, è previsto dal responsabile del procedimento nel quadro economico fra le somme a disposizione dell'amministrazione nella misura di € 5.000,00 per ciascun componente.

10. Il compenso complessivo per ciascun componente la commissione esterno all'amministrazione regionale è stabilito secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 13, commi 6 e 7.

Art. 20.

*Procedimento di gara di competenza
dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare
per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9
della legge regionale n. 12/2011*

1. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal presente regolamento.

2. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il presidente della commissione entro cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, nomina una sub commissione mediante sorteggio di tre soggetti appartenenti all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, affinché provveda alla valutazione della congruità delle offerte. Il presidente, in relazione ai carichi di lavoro, sorteggia prioritariamente i dirigenti ed i funzionari direttivi in servizio presso l'ufficio. La sub commissione è integrata da altro dirigente nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale tecnico, in servizio presso il dipartimento medesimo, ivi compreso il dirigente responsabile della segreteria tecnica.

3. La gara è espletata nella seduta ordinaria fissata dal calendario, nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ovvero successiva al termine di cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data in cui il provvedimento di costituzione di cui al precedente articolo 17, comma 7, assume carattere definitivo, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il motivato provvedimento di differimento è reso noto ai partecipanti mediante comunicazione da rendersi in occasione della seduta ordinaria fissata a termini del presente regolamento. Esso è, inoltre, pubblicato sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

4. La commissione, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione amministrativa prescritta per l'ammissione, procede ai controlli sul possesso dei requisiti dei

concorrenti, secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006.

5. Ultimati i controlli di cui al comma precedente, la commissione, riunitasi nuovamente, procede all'apertura delle buste delle offerte economiche presentate, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, ovvero all'esame dell'ulteriore documentazione tecnica ed economica nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indi predispone la graduatoria.

6. Le decisioni della commissione sull'ammissione o esclusione dei concorrenti sono prese a maggioranza, prescindendo dalla funzione dei componenti.

Art. 21.

Individuazione, valutazione e verifica delle offerte anormalmente basse nei casi di gare di appalto di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011

1. L'individuazione delle offerte anormalmente basse è condotta secondo le disposizioni dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006, la conseguente valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 87 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, il procedimento di verifica e di esclusione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 88 del decreto legislativo n. 163/2006, e con riferimento ai correlati articoli del regolamento emanati con D.P.R. n. 207/2010.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono effettuate senza soluzione di continuità dalla subcommissione nominata ai sensi del precedente articolo 18, comma 2, nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, o dalla commissione di gara ove il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Ove il procedimento di verifica si concluda con la convocazione del concorrente, ai sensi dell'articolo 88, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, in sede di contraddittorio l'organo deputato di cui al comma precedente si pronuncia sulla eventuale esclusione.

Art. 22.

Verbale di gara delle commissioni istituite presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011

1. La commissione redige un verbale delle operazioni di gara nel quale a conclusione della procedura viene dichiarata l'aggiudicazione provvisoria.

2. Il verbale viene inviato alla stazione appaltante entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla conclusione delle operazioni, affinché l'organo competente, previa valutazione che il valore economico sia adeguato rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, provveda ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 163/2006 all'approvazione.

3. Ove l'organo competente di cui al comma precedente individui vizi nel verbale di aggiudicazione provvisoria per il cui rimedio non è necessaria la rinnovazione di atti della procedura, con provvedimento congruamente motivato, procede direttamente alla correzione. In ogni altro caso, rimette gli atti al presidente della commissione di gara affinché provveda alla rinnovazione degli atti.

4. Ove la commissione a maggioranza non condivida le motivazioni che hanno dato luogo alla richiesta di provvedere alla rinnovazione, procede comunque alla rinnovazione degli atti in ottemperanza alla richiesta, restando comunque a carico dell'organo competente le conseguenze dell'insorgere di eventuali contenziosi che possono anche comportare la perdita o la revoca del finanziamento dell'opera.

Art. 23.

Espletamento delle procedure di gara in materia di finanza di progetto di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011

1. Con le medesime procedure previste nei precedenti articoli per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, operano le stazioni appaltanti e l'UREGA per la realizzazione di lavori pubblici finanziabili in tutto o in parte con capitali privati ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 24.

Prezzario unico regionale e aggiornamento prezzi di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 12/2011

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2011, l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, sulla base dei criteri generali fissati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adotta il prezzario unico regionale per i lavori pubblici.

2. Il prezzario, di cui al precedente comma, al quale si attengono gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 per la realizzazione dei lavori di loro competenza da eseguirsi nell'intero territorio regionale, è costituito da voci di capitolato per opere finite e/o forniture, il cui costo è comprensivo di tutte le fasi lavorative necessarie per la definizione dell'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.

3. Il prezzario è esitato dal dipartimento regionale tecnico a seguito dell'approvazione da parte della Commissione consultiva ex articolo 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 richiamata dal comma 3, lettera b), dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2011, ed è adottato, con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità.

4. Ciascuna voce di prezzario è calcolata tramite una analisi del costo predisposta tenendo conto dei prezzi dei singoli prodotti, desunti da indagini di mercato su territorio regionale e nazionale, del costo della posa in opera, che sarà effettuata con mezzi d'opera e/o a mano, e dei trasporti.

5. Il prezzario riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute riferiti agli ultimi listini pubblicati e a valutazioni specifiche di mercato corrente. Le quotazioni saranno indicate in Euro e saranno affiancate dall'incidenza della mano d'opera in percentuale sul prezzo in elenco, calcolata scorpendo l'aliquota dell'utile d'impresa e delle spese generali.

6. Tutti i prezzi inseriti nel prezzario sono comprensivi di spese generali nella misura massima del 15% (mediamente 13,64%) e utile di impresa nella misura del 10%, escluso il capitolo relativo agli oneri per la sicurezza, per il quale non verrà applicata l'aliquota relativa all'utile

di impresa in quanto i prezzi non saranno soggetti a ribasso al momento della gara.

7. I prezzi riportati si dovranno intendere come informativi e medi, per forniture e lavori con normale grado di difficoltà, e corrisponderanno alle quotazioni di mercato per nuove costruzioni di media entità, per lavori di ristrutturazione per un intero stabile, e per lavori di manutenzione e/o restauro di media entità. Per opere di restauro di edifici monumentali, il progettista dovrà tenere conto della specificità degli interventi, per la perfetta conservazione dei beni artistici ed architettonici, anche predisponendo apposite analisi giustificative che si potranno discostare da quanto pubblicato sul prezzario.

8. Nessuna ulteriore variazione dei prezzi diversa da quelle previste dall'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 12/2011, può essere introdotta, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006.

9. Per interventi da eseguire nelle isole minori, i prezzi del prezzario andranno maggiorati fino ad una percentuale massima del 30%, variabile a seconda delle categorie di lavoro che si dovranno realizzare, individuata dal progettista in fase di progettazione, ad esclusione di quelle voci in cui è specificamente indicato.

10. Per quanto concerne i criteri di misurazione si fa espresso riferimento alla normativa contenuta nel capitolato tipo per appalti edilizi del Ministero delle infrastrutture e alla raccolta delle norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario.

11. Gli oneri di sicurezza non saranno inclusi nelle singole voci e comprenderanno ponteggi di servizio, attrezzature, opere provvisorie, opere di protezione, vie di accesso al cantiere, nonché le spese di adeguamento del cantiere in osservanza ed ai sensi dell'allegato XV, punto 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (dispositivi di protezione individuale, baraccamenti, impianto di manutenzione e illuminazione del cantiere ecc.); detti oneri non comprenderanno altresì gli apprestamenti e le misure preventive e protettive espressamente previste nel piano di sicurezza e coordinamento, ove redatto, ai sensi della normativa vigente in materia. Ogni altra opera provvisoria prevista nel piano di sicurezza non dovrà tenere conto dell'aliquota di utile di impresa in quanto non soggetta a ribasso d'asta in fase di gara.

Art. 25.

*Affidamento incarichi di progettazione,
direzione lavori e collaudo.*

*Istituzione dell'albo unico regionale
di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011*

1. L'albo unico regionale dei professionisti, previsto dall'articolo 12 legge regionale n. 12/2011, è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, con decreto del competente dirigente generale, che provvede, altresì, all'adozione di tutta la necessaria modulistica, ivi compresi i disciplinari-tipo per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi successivi. Detti adempimenti sono conclusi entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. L'avviso per la costituzione dell'albo unico e la relativa modulistica sono pubblicati nel sito internet dell'Assessorato e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

3. All'albo unico possono richiedere di essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d) e) f) f-bis) g) e h) del decreto legislativo n. 163/2006.

4. L'albo è suddiviso per settori di attività, ed è aggiornato ogni sei mesi con avviso con le stesse modalità.

5. Agli iscritti all'albo unico possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, i servizi di cui all'allegato II A categoria 12 dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, per importi inferiori a 100.000 Euro al netto di IVA e oneri previdenziali.

6. All'albo unico devono attingere tutte le amministrazioni, ivi compresa quella regionale, e gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 pena la non ammissibilità dei finanziamenti a qualsiasi titolo richiesti o provenienti da risorse regionali, nazionali e comunitarie e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione siciliana. Le amministrazioni e gli enti, ai sensi dell'articolo 267 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, procedono alla scelta dei soggetti da invitare per l'affidamento del servizio attraverso la procedura negoziata per gli importi del servizio compresi tra la soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria ed € 100.000 al netto di IVA e oneri previdenziali.

7. All'albo le amministrazioni e gli enti attingono per la scelta del soggetto a cui affidare il servizio anche per gli importi inferiori compresi entro la soglia per l'affidamento in via fiduciaria, al netto di IVA e oneri previdenziali.

8. Tutti gli enti e le amministrazioni, nonché i dipartimenti regionali, tramite il responsabile del procedimento, devono comunicare al dipartimento regionale tecnico i nominativi dei soggetti affidatari degli incarichi di servizi sia per gli affidamenti sotto il valore soglia per gli affidamenti in via fiduciaria sia per gli affidamenti compresi tra tale soglia e 100.000 euro ed entro trenta giorni dalla data del disciplinare di incarico firmato dalle parti.

9. Nel caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti o in caso di informazioni non veritiere, con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico, si applicano le stesse sanzioni pecuniarie a carico del R.U.P. previste dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006.

10. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere affidati agli iscritti all'albo di cui al comma 1 esclusivamente dal responsabile unico del procedimento. Lo stesso responsabile provvede al conferimento degli incarichi di cui agli artt. 90 e 120 del decreto legislativo n. 163/2006.

11. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è comunque subordinato all'attestazione da parte del dirigente responsabile della impossibilità del ricorso a professionisti interni, sulla base dei seguenti criteri:

a) rispondenza dell'incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un esame del curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) effettiva opportunità del conferimento dell'incarico al funzionario, in ragione del complesso delle attività già assegnategli, nonché del carico di lavoro;

c) rotazione degli incarichi.

Per l'amministrazione regionale tale accertamento è affidato ai direttori dei dipartimenti regionali, mentre per

gli altri enti l'individuazione del responsabile tenuto all'accertamento stesso ha luogo con specifico provvedimento.

Il ricorso a dipendenti di altre amministrazioni si applica per gli interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici. In questo caso, la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, ricorre prioritariamente a dipendenti appartenenti a queste amministrazioni sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.

12. Per il conferimento degli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, ctg. 12, di importo superiore alla soglia stabilita per l'affidamento in via fiduciaria trovano integrale applicazione le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, anche per quanto concerne il soggetto titolato al conferimento degli stessi. Trovano altresì applicazione, in questo caso, i principi desumibili dal precedente comma 11, applicabili inoltre per il conferimento degli incarichi di collaudo.

Art. 26.

Congruità dei compensi per i servizi di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 12/2011

1. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione di un bando per l'affidamento di servizi o di appalto integrato, un concorrente ritenga che l'ammontare del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia stato determinato in aderenza alle modalità di cui all'articolo 262, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, può presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a base di gara all'ordine professionale di riferimento territorialmente competente, dandone notizia alla stazione appaltante. Laddove l'ordine, con provvedimento motivato del Consiglio, ritenga fondata la segnalazione, può inoltrare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta di verifica, e, contestualmente, al dipartimento regionale tecnico, apposita comunicazione al riguardo, formulando le proprie proposte di modifica. Il dipartimento regionale tecnico, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ordine, effettua le verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, lettera i) della legge regionale n. 12/2011 e promuove tutte le attività volte a rimuovere le criticità rilevate, formulando le proposte correttive alla stazione appaltante, dandone contestuale riscontro all'ordine.

2. I responsabili unici del procedimento possono richiedere agli ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo da porre a base di gara del servizio di cui al decreto legislativo n. 163/2006, allegato II A, categoria 12. Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.

3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, nei quadri economici dei progetti, di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 207/2010, tra le somme a disposizione della stazione appaltante è incluso un importo pari allo 0,2 per mille dell'importo dei lavori a base d'asta.

4. L'importo di cui al precedente comma è destinato all'Ordine professionale competente per materia e per territorio nel caso in cui gli stessi procedano alla richiesta verifica di cui al comma 2.

5. Qualora il bando per l'assegnazione del servizio comporti la partecipazione di professionalità diverse, l'im-

porto è trasferito agli ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio. Nel caso di aggiudicazione del servizio a professionalità diverse, alla ripartizione delle risorse assegnate all'ordine professionale prevalente provvede il medesimo ordine, con le modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli ordini professionali della Regione.

Art. 27.

Concorsi d'idee di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12/2011

1. Nei casi di lavori per i quali ricorrano le condizioni previste dal comma 5 bis dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti applicano in via obbligatoria la procedura del concorso di idee.

2. Le circostanze che, in prevalenza, originano tali condizioni, sono quelle riferibili ad opere per le quali la scelta progettuale possa offrire diverse possibilità anche soltanto per uno dei seguenti profili: ingegneristico e/o architettonico, economico, ambientale, energetico, tecnologico, storico-artistico e conservativo.

3. Per i lavori, nei bandi relativi ai concorsi d'idee, l'amministrazione deve indicare esplicitamente quali elaborati intende richiedere, sulla base dei quali verrà fondato il giudizio. Gli elaborati richiesti non possono essere più di cinque, di livello non superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare.

4. Salvo diversa, motivata determinazione, gli elaborati da richiedere sono quelli previsti dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 207/2010, in forma semplificata, ridotti ai soli elementi ritenuti motivatamente essenziali. Il concorrente ha facoltà di predisporre comunque la proposta ideativa nella forma che ritiene più idonea alla sua corretta rappresentazione, fermo restando che il giudizio sulla proposta è fondato esclusivamente sugli elaborati richiesti nel bando.

5. Il bando per il concorso d'idee, per l'acquisizione della proprietà della proposta ideativa prescelta, deve prevederne la remunerazione, con il riconoscimento di un congruo premio. La stazione appaltante ha l'obbligo di indicare, in sede di bando, la tipologia del premio da assegnare alla idea premiata per l'acquisizione in proprietà del progetto prescelto. Il premio può consistere, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 108, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 nell'affidamento, al soggetto vincitore del concorso d'idee, della realizzazione di uno o più dei successivi livelli di progettazione, da affidare mediante procedura negoziata senza bando, con ribasso operato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Alternativamente, può essere corrisposto al vincitore il pagamento di un premio in denaro non inferiore all'80% di quanto previsto dalla tariffa professionale per la realizzazione dei soli elaborati richiesti, di livello non superiore a quelli del progetto preliminare.

6. Il bando deve contenere l'indicazione dei titoli richiesti per la partecipazione al concorso d'idee, specificando anche se la partecipazione è riservata ad una o più particolari professioni.

7. Nel caso che il premio consista nell'affidamento della realizzazione di uno o più dei successivi livelli di progettazione al soggetto vincitore del concorso d'idee, il bando deve altresì specificare i requisiti richiesti ai fini dell'incarico ed il termine, successivo alla comunicazione dell'esito della gara, entro il quale tali requisiti devono

essere acquisiti. Tale termine non può superare i novanta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della gara.

8. Il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, può essere acquisito dal soggetto vincitore, anche mediante associazione temporanea con altri soggetti, titolari dei predetti requisiti.

9. Qualora il soggetto vincitore non sia in grado di garantire i requisiti richiesti entro i termini prescritti dal bando, l'acquisizione della proprietà della proposta ideativa prescelta avviene con il pagamento di un premio in denaro pari al 50% di quanto previsto dalla tariffa professionale prevista per la realizzazione dei soli elaborati richiesti.

10. Il bando di concorso deve esplicitamente specificare se la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di affidare anche, al vincitore, con procedura negoziata, la direzione dei lavori. Anche in questo caso, nel bando devono essere indicati i requisiti di capacità tecnico professionale ed economica di cui il soggetto vincitore deve essere in possesso, in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare ed il termine entro cui essi possano essere acquisiti, anche mediante associazione temporanea con altri soggetti.

11. Qualora il soggetto vincitore non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini prescritti dal bando, non si procede all'affidamento della direzione dei lavori al vincitore e non si dà luogo alla maggiorazione del compenso per incarico parziale.

12. Nei casi di interventi di particolare rilevanza o complessità per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 109, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti possono procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi.

13. La prima fase del procedimento, esperita con le modalità del concorso d'idee, ha lo scopo di selezionare i soggetti, senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi, che vengono ammessi a partecipare alla seconda fase del procedimento.

14. Nel bando di concorso è fissato il termine di presentazione della proposta, stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema, in nessun caso inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione, e sono indicati i termini entro i quali l'amministrazione appaltante ha l'obbligo di concludere la prima fase del procedimento, dandone comunicazione, nonché quelli per l'avvio e la conclusione della seconda fase.

15. Il termine per la conclusione del procedimento di prima fase, fissato nel bando, è compreso tra i novanta ed i centoventi giorni.

16. L'avvio della seconda fase coincide con la pubblicazione dell'esito del procedimento di prima fase, da effettuare, comunque, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di prima fase.

17. La seconda fase, avente per oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso viene affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 108, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, mediante procedura negoziata senza bando, con ribasso operato sulla base delle vigenti tariffe professionali.

18. Il termine per la presentazione del progetto preliminare, predisposto in conformità all'articolo 17 del D.P.R. n. 207/2010, fissato nel bando, deve essere com-

preso tra i centoventi ed i centottanta giorni dalla pubblicazione dell'esito del procedimento di prima fase.

19. La conclusione della seconda fase ha luogo con la pubblicazione dell'esito della gara, che individua il progetto preliminare prescelto.

Art. 28.

Certificazione antimafia di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 12/2011

1. Ai fini del rispetto dell'obbligo della certificazione antimafia trovano applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore, le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e quelle in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni ed informazioni antimafia vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2011, nonché le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

2. Le stazioni appaltanti sono tenute ad estendere l'obbligo della certificazione antimafia nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici anche ai componenti degli organi di amministrazione e del collegio sindacale.

Art. 29.

Criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011

1. Nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, la migliore offerta è selezionata nel rispetto degli articoli da 117 a 122 del D.P.R. n. 207/2010, salvo quanto altrimenti previsto dal presente regolamento, in specie per ciò che concerne le procedure di gara e le funzioni dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 determinano, con la delibera di indizione della procedura per l'affidamento dell'appalto, la modalità prescelta per la selezione delle offerte, fra quelle previste dall'articolo 81 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011. Ove il criterio di selezione delle offerte sia quello previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti sono tenute a adeguare il bando ed il capitolato di gara alle prescrizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 12/2011, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nei successivi commi.

3. Per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, nel caso in cui non ritengano di utilizzare per la selezione delle offerte il criterio di cui all'articolo 19, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 12/2011 (offerta economicamente più vantaggiosa), optando per il criterio del massimo ribasso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, con relazione del RUP, acclusa alla delibera o alla determina a contrarre, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un migliore rapporto costo/benefici, in relazione alla tipologia dei lavori da affidare ed all'importo a base d'asta, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 19 della legge regionale n. 12/2011.

4. Per l'attribuzione del punteggio previsto per gli appalti con offerta economicamente più vantaggiosa si fa esclusivo riferimento ai criteri stabiliti dagli allegati al D.P.R. n. 207/2010, nonché agli articoli 19, comma 2 e 24 della legge regionale n. 12/2011.

5. Il punteggio previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 12/2011 è così attribuito:

a) in relazione ai tempi di realizzazione dell'appalto, mediante interpolazione lineare, con attribuzione, quindi, del coefficiente 0 all'ipotetica offerta che indichi il maggior tempo di esecuzione dei lavori e l'attribuzione del coefficiente 100 all'offerta che indichi il minor tempo. Qualora il tempo di esecuzione dei lavori indicato dall'impresa che presenti la migliore offerta si discosti di oltre il 20% dal tempo di esecuzione stimato dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima provvede a verificarne la congruità in contraddittorio con l'impresa stessa, prima di procedere all'aggiudicazione. Ove la stazione appaltante ritenga, con provvedimento motivato, incongruo il tempo di esecuzione indicato dall'impresa, l'aggiudicazione è disposta prevedendo, per il caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto, il raddoppio delle penali fissate ai sensi dell'articolo 257 del D.P.R. n. 207/2010;

b) in relazione al costo del lavoro, a favore delle imprese che, per una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnino ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuati fra le seguenti tipologie:

- apprendisti qualificati;
- soggetti titolari di contratti di formazione e lavoro, anche a part-time, previa trasformazione degli stessi;
- soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;
- soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;
- soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

Il medesimo beneficio è riconosciuto alle imprese che abbiano proceduto ad analoghe assunzioni nei ventiquattro mesi antecedenti alla stipula del contratto.

La stipula del contratto d'appalto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicataria, dell'elenco nominativo dei soggetti da assumere o già disponibili e l'assunzione deve essere perfezionata entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori. Eventuali sostituzioni di lavoratori devono essere comunicate alla stazione appaltante entro i medesimi termini perentori previsti per le denunce di infortunio all'INAIL. L'aggiudicataria è onerata a mantenere la percentuale di lavoratori di cui al presente comma per tutta la durata dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto;

c) in relazione all'utile di impresa a favore delle imprese che, in sede di presentazione dell'offerta, indichino la percentuale più elevata di utile. Qualora la percentuale di utile indicata superi il 15%, l'amministrazione aggiudicatrice provvede a verificarne la congruità in contraddittorio con l'impresa stessa, prima di procedere all'aggiudicazione. Ove la stazione appaltante ritenga, con provvedimento motivato, incongrua la percentuale di utile indicata dall'impresa, l'aggiudicazione è disposta prevedendo, per il caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto, il raddoppio delle penali fissate ai sensi dell'articolo 257 del D.P.R. n. 207/2010.

6. Gli appalti di servizi ingegneristici (decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, ctg. 12) sono affidati con le modalità previste nella Parte III, titolo II del D.P.R. n. 207/2010 e con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ipotesi di cui all'articolo 266 del D.P.R. n. 207/2010 (importo pari o superiore a 100.000,00 euro).

7. Per la valutazione delle offerte disciplinate dall'articolo 267 dello stesso D.P.R. n. 207/2010, di importo compreso fra la soglia fissata per l'affidamento in via fiducia-

ria ed euro 100.000,00, ove le stazioni appaltanti ricorrono al criterio di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006, un punteggio non inferiore al 30% di quello previsto per l'offerta tecnica è attribuito in relazione ai dati desumibili dall'allegato "O" al D.P.R. n. 207/2010. Analoga percentuale è attribuita in relazione alle voci indicate all'articolo 24 della legge regionale n. 12/2011, ove quest'ultimo venga in considerazione nella singola procedura.

8. Per l'affidamento dei servizi di importo fino alla soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché le corrispondenti previsioni del D.P.R. n. 207/2010.

9. Nel caso in cui, per l'affidamento degli appalti di cui all'articolo 267 del D.P.R. n. 207/2010, le stazioni appaltanti non ritengano di utilizzare per la selezione delle offerte il criterio di cui all'articolo 19, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12/2011 (offerta economicamente più vantaggiosa), optando per il criterio del massimo ribasso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, con relazione del RUP, acclusa alla delibera o alla determina a contrarre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un migliore rapporto costo/benefici, in relazione alla tipologia dell'appalto da affidare ed all'importo a base d'asta.

10. Gli incarichi di cui all'articolo 90 ed all'articolo 120 del decreto legislativo n. 163/2006 sono affidati, con le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010, dal responsabile unico del procedimento (RUP), fatta salva la possibilità per le singole stazioni appaltanti di individuare nel responsabile dell'articolazione organizzativa cui pertiene l'appalto, il soggetto conferente gli incarichi di cui al citato articolo 90, comma 1, lett. a), b) e c), o quelli di cui all'articolo 120, comma 2 bis.

Art. 30.

*Valutazioni dell'utile impresa
in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta
ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011*

1. Le commissioni aggiudicatrici, in presenza di offerte con una percentuale di utile di impresa inferiore al 4%, devono verificare la regolarità delle dichiarazioni con le quali i concorrenti hanno attestato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere aggiudicatari di altri lavori, pubblici o privati, a tal fine acquisendo, in sede di procedimento per la verifica dell'anomalia, dichiarazione resa da parte dell'INAIL che non risultano cantieri aperti.

2. Le commissioni aggiudicatrici devono comunque procedere a verificare la congruità dell'offerta economica, accertando che la stessa non implichi la rinuncia a qualsiasi previsione di utile.

3. Gli esiti dell'aggiudicazione comprensivi della documentazione inerente il procedimento disciplinato dai precedenti commi vanno prontamente trasmessi al Dipartimento regionale tecnico.

Art. 31.

*Utilizzazione di materiale proveniente
dal riciclo degli inerti di cui all'articolo 24
della legge regionale n. 12/2011*

1. Il documento preliminare di cui all'articolo 15, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, riporta anche l'indica-

zione delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 12/2011.

2. Gli elaborati progettuali di cui all'articolo 15, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010, contengono anche l'indicazione degli accorgimenti atti a garantire che la prestazione tenga conto dei seguenti elementi:

- minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
- minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- minore produzione di rifiuti;
- utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
- utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale.

3. Il capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 42, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, illustra anche le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 12/2011.

4. Le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 120 del D.P.R. n. 207/2010 tengono conto anche degli elementi di cui al precedente comma 2.

Art. 32.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 31 gennaio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 febbraio 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 47.

Allegato A

MODELLO RICHIESTA E DICHIARAZIONI PER ISCRIZIONE ALBO UNICO REGIONALE PER IMPORTI DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO SOTTO I 100.000,00 EURO

All'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo

OGGETTO: **Avviso pubblico per la costituzione dell'Albo unico regionale di operatori economici per affidamento di incarichi professionali per corrispettivi inferiori a 100.000,00 euro (IVA e oneri previdenziali esclusi).**

RICHIESTA PER INSERIMENTO ALBO

(soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d) e) f) f-bis) g) e h) del decreto legislativo n. 163/2006)

Il/I sottoscritto/i nato a il
titolo di studio conseguito il rilasciato da (università/scuola)
con studio in via telefono fax codice fiscale
partita IVA iscritto all'Ordine/Collegio/Associazione degli/dei della provincia
di al n., indirizzo di posta elettronica in qualità di

- ☐ libero professionista singolo
- ☐ libero professionista in studio associato
- ☐ legale rappresentante di società di professionisti*
- ☐ legale rappresentante di società di ingegneria*
- ☐ raggruppamento temporaneo tra i professionisti*
- ☐ consorzio stabile di società di professionisti*
- ☐ consorzio stabile di società di ingegneria*

* (specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione C.C.I.A.A., partita IVA ecc.)

CHIEDE

di essere inserito nell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e gli altri servizi tecnici connessi alla progettazione e al coordinamento della sicurezza il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro (IVA e oneri previdenziali esclusi), per la/le seguente/i tipologia/e:

Il richiedente deve sbarrare le caselle A, B e C per l'affidamento del servizio relativo

GRIGLIA DI SELEZIONE PER ALBO UNICO REGIONALE		Ia	Ib	Ic	Id	Ie	If	Ig	Ila	Iib	IIla	IIlb	IIlc	Iva	IVb	IVc	V	Vla	Vlb	VIIa	VIIb	VIIc	VIII	IXa	IXb	IXc
Attività	Classi e categorie di lavori																									
A	progettazione																									
	direzione, misura e contabilità lavori																									
	consulenza strutturale																									
	consulenza impiantistica																									
	coordinatore per la sicurezza fase progettazione																									
	coordinatore per la sicurezza fase esecuzione																									
	rilievi topografici, monumentali																									
	attività di supporto al R.U.P.																									
	verifica progetti																									
	collaudo statico																									
	collaudo tecnico-amministrativo																									
	altro indicato dal professionista																									
B	piani regolatori, altri strumenti urbanistici di pianificazione																									
	studi ambientali paesaggistici																									
	altro indicato dal professionista																									
	Attività indipendenti dalla tipologia di opere																									
	responsabile SPP																									
	studi di fattibilità																									
	studi di impatto ambientale																									
	studi economici e finanziari																									
	ricerche e studi storici e bibliografici, archeologiche, monumentali, architettoniche																									
	analisi, studi risparmio energetico																									
	relazioni, studi geologici e idrologici																									
	relazioni e studi agricolo forestali																									
	relazioni, studi indagini geotecniche																									
C	prove ed indagini geognostiche e sui manufatti in generale																									
	piani particellari d'esproprio																									
	attività di supporto al R.U.P.																									
	assistenza all'Ufficio di direzione lavori																									
	altro indicato dal professionista																									
Altri servizi																										
C	piani regolatori, altri strumenti urbanistici di pianificazione																									
	studi ambientali paesaggistici																									
	altro indicato dal professionista																									

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto

DICHIARA

- a) di non essere in rapporto di parentela o affinità e fino al 4° grado di parentela, con gli amministratori di;
- b) di non avere alcun contenzioso instaurato con il comune di negli ultimi dieci anni;
- c) di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) di essere iscritto all'Ordine/Collegio/Associazione degli/dei della Provincia di al n. dal;
- e) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo/Collegio/Associazione professionale e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale;
- f) (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria denominata possiede i requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. n. 207/2010;
- g) (in caso di società di professionisti) che la società di professionisti denominata possiede i requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. n. 207/2010;
- h) di non essere in nessuna delle condizioni previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- e) di essere libero professionista / di essere legale rappresentante di;
- f) di non essere dipendente di ufficio tecnico di ente pubblico, di non essere componente dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti, di non essere dipendente da impresa o da società comunque interessata ai pubblici appalti, di non trovarsi in situazioni di controllo e di collegamento con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, di non essere iscritto in SOA, di non essere oggetto di provvedi-

menti disciplinari esecutivi, di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non essere stato oggetto di alcuno dei provvedimenti di cui alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata, di non essere stato destituito da pubblici uffici, di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all'esercizio della libera professione, di non avere rapporti con l'amministrazione o con altri enti pubblici né di avere altri rapporti di qualsiasi tipo e natura che possano essere in contrasto con l'esercizio della libera professione e di non essere interdetto neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione;

g) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del Disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.

Il sottoscritto dichiara, altresì:

— di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti;

— di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.

Si allega:

- curriculum professionale con struttura organizzativa ed organico;
- dichiarazione antimafia;
- dichiarazione sull'esclusivo esercizio della libera professione;
- copia di documento di identità in corso di validità del sottoscritto e/o di quanti sottoscrivono la presente.

..... li

Firma

.....

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'Epigrafe:

— La legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 14 luglio 2011, n. 30, S.O. n. 28.

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

Note alle Premesse:

— Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, recante "Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 giugno 1948, n. 135.

— La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

— La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

— Il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

— Il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 giugno 1999, n. 147.

— Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." vedi nota all'Epigrafe.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" vedi nota all'Epigrafe.

— Per la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'Epigrafe.

— La legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, recante "Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 13 gennaio 2012, n. 2, S.O. n. 2.

Note all'art. 1, comma 1:

— L'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", così dispone:

«Applicazione della normativa nazionale. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modifiche dalla stessa introdotte, si applicano nel territorio della Regione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE" e le sue successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive modifiche, fatta eccezione dell'articolo 7, commi 8 e 9, dell'articolo 84, commi 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12, dell'articolo 128 e dell'articolo

133, comma 8. In particolare, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle parti riferibili alle norme del decreto legislativo 163/2006 espressamente dichiarate non applicabili in forza della presente legge. Entro il 31 dicembre 2011, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

2. I riferimenti al "Bollettino Ufficiale della Regione" e alla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana"; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.

3. Sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.

Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 4 - *Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome*. – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.

2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.

3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.

4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle normative di attuazione adottata da ciascuna regione.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

«Art. 5 - *Regolamento e capitolati*. – 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si

provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

- a) programmazione dei lavori pubblici;
- b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
- c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
- d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
- e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedurali, nonché procedure di accesso a tali atti;
- f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;
- g) requisiti soggettivi compresa la regolarità contributiva attestata dal documento unico, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese;
- h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
- i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;
- l) procedure di esame delle proposte di variante;
- m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;
- n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
- o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;
- p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore;

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s-bis) tutela dei diritti dei lavoratori, secondo quanto già previsto ai sensi del regolamento recante capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 8 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.

Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decre-

to legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" vedi nota all'Epigrafe.

Nota all'art. 1, comma 2:

L'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", così dispone:

«Ambito di applicazione. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) all'Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

b) agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione alle tipologie ivi indicate;

c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell'articolo 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell'Amministrazione regionale.».

Note all'art. 1, comma 3:

— L'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", così dispone:

«Istituzione del Dipartimento regionale tecnico. – 1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è istituito il Dipartimento regionale tecnico.

2. La tabella "A" di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata: dopo le parole "Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti." sono aggiunte le parole "Dipartimento regionale tecnico.".

3. Il Dipartimento regionale tecnico:

a) effettua i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare:

1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale;

2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;

3) verifica l'osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera, e della verifica sismica;

4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione;

b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale;

c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 12;

d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell'Amministrazione regionale;

e) cura la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Gli enti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente al Dipartimento per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.

4. Il Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:

a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, gli scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti del Dipartimento le attività relative:

1) alla gestione e all'aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;

2) all'elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;

3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;

4) all'assolvimento, attraverso il proprio sito web, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;

b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori pubblici e privati ad esse addetti attraverso:

1) l'elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;

2) l'elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;

3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;

d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;

e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito web, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

g) provvede alla pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni" includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;

h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;

i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;

l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

m) concorre alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;

n) richiede agli enti di cui all'articolo 2 nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, il Dipartimento comunica le risultanze all'Autorità, a fini sanzionatori.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al Dipartimento, per i contratti di lavori,

servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Dipartimento d'intesa con l'Autorità:

a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d'intesa con l'Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.

6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noti i dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, con le modalità previste, rispettivamente, dall'articolo 66, comma 7, e dall'articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, per la pubblicità a mezzo stampa, a valere sui ribassi d'asta.

7. I dati di cui al comma 5, relativi a lavori, servizi e forniture di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati al Dipartimento che li trasmette all'Autorità.

8. Il Dipartimento esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi, per importi superiori a 20.000 euro.

9. Costituiscono articolazioni funzionali del Dipartimento gli uffici provinciali del Genio civile e l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto.

10. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, istituisce ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio speciale "Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ne individua le relative funzioni e competenze nonché il personale da assegnare.

— Il Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" contiene "Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59, S.O. n. 34.

— Il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 21 dicembre 2009, n. 59.

Nota all'art. 2, commi 1 e 3:

— Per l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 1, comma 3.

— L'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", così dispone:

«Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (art. 80, comma 9, D.P.R. n. 554/1999). — 1. Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani a

diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani a diffusione locale i periodici, a diffusione locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.»

— Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE," vedi nota all'Epigrafe.

Nota all'art. 2, comma 2:

La categoria 15 dell'allegato II A del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", così dispone:

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	88442	da 78000000-7 a 78400000-1

Nota all'art. 2, comma 4:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", così dispone:

«Conferenza di servizi - Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici. — 1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell'opera.

2. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, la Conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate.

3. Per i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere tecnico sui progetti è espresso dal responsabile del procedimento.

4. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, vengono resi, quale che sia il livello di progettazione, dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente, in caso di parità, determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.

5. La Conferenza speciale di servizi acquisisce, in riferimento al livello di progettazione, tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari

alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici.

6. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto.

7. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:

a) l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;

b) il responsabile del procedimento;

c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;

d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile;

e) i progettisti dell'opera senza diritto di voto.

8. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

9. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di due consulenti, dei quali uno con professionalità tecnica e l'altro con competenze giuridico-economiche scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.

10. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento e quelle relative ai partecipanti ed ai consulenti della Conferenza speciale di servizi.

11. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assenti di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.

12. I pareri sui progetti, quale che sia il livello di progettazione, di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria, sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso.

13. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui all'articolo 2. Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, nominato con le modalità di cui al comma 17.

14. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 12, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente nonché il responsabile del procedimento.

15. Il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici.

16. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.

17. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

18. Al presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

19. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della Commissione regionale.

20. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il fun-

zionamento e quelle relative ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.

21. Il compenso ai componenti esterni della Commissione regionale è ridotto del 5 per cento rispetto alle disposizioni precedentemente emanate. Analoga riduzione è applicata sul compenso dovuto ai componenti interni, per i quali tale compenso non può essere in alcun caso superiore a quello corrisposto ai componenti esterni a decorrere dal 2002.

22. Per il funzionamento della Commissione regionale si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.

23. Nel caso di interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea, 5 luglio 1985, n. 175 L, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192.

Nota all'art. 3, comma 2:

La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 11 aprile 2011, n. 16.

Nota all'art. 3, comma 4:

L'articolo 15 della legge regionale 10 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.", così dispone:

«Conferenza di servizi. — 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Se il motivato dissenso di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, l'amministrazione procedente, in caso di dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale.

3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni.».

Nota all'art. 4, comma 1:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" vedi nota all'Epigrafe.

— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." vedi nota all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 5, comma 1 e all'art. 6, comma 1:

Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" vedi nota all'Epigrafe.

Nota all'art. 6, comma 4:

Per l'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di

organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", vedi nota all'art. 3, comma 1.

Note all'art. 6, comma 11:

— L'articolo 4 della direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE recante "Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.", abrogata dall'articolo 14 della direttiva 13 dicembre 2011 n. 2011/92/UE recante "Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 gennaio 2012, n. L 26., così disponeva:

«1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante

a) un esame del progetto caso per caso;

o

b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,

se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.»

— L'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001", così dispone:

«*Norme sulla valutazione di impatto ambientale.* – 1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale di apposito ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico.

4. Le procedure di verifica previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche.

5. Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità stabilite dall'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali.

7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla-osta ex articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.

8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegate alle province regionali.

9. Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del 30 per cento.

10. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale sui progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.»

Note all'art. 7, commi 2 e 4:

— Il comma 19 dell'articolo 153 e il comma 2 dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." così rispettivamente dispongono:

«Art. 153 - *Finanza di progetto.* – 19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.»

«Art. 175 - *Promotore e finanza di progetto.* – 2. Ai fini dell'inserimento dell'intervento nella lista, i soggetti aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero, che ne cura l'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 161, comma 1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibilità al CIPE, che si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione positiva, indica, fra l'altro, le eventuali risorse pubbliche destinate al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente. Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti approvati sino alla loro realizzazione.»

— L'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", così dispone:

«*Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali.* – 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatici, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. Nei comuni il periodo di affissione all'Albo pretorio del programma triennale e dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi.

9. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Per le medesime ragioni di pubblico interesse, nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte

della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

10. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni per le parti relative alla materia oggetto del presente articolo.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano all'Amministrazione regionale.

12. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

13. Gli enti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro approvazione, sono trasmessi al Dipartimento regionale tecnico che ne dà pubblicità.

14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità del programma in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle revisioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.

15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.

16. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

17. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di lavori pubblici secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

18. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

19. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali lavori dotati del documento preliminare alla progettazione.

20. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinuncia espressa.

21. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di lavori, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:

- a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
- b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;
- c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;
- d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
- e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

22. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. È tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

23. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

24. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

25. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento dei singoli interventi dopo l'approvazione del livello minimo di progettazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

26. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.

27. Una quota non superiore allo 0,5 per cento dei ribassi d'asta derivanti dagli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati con fondi propri dell'Amministrazione regionale e alla stessa attribuiti, può essere destinata al finanziamento di progetti obiettivi per il potenziamento delle funzioni ispettive in materia di lavoro assegnati al Dipartimento regionale del lavoro.

28. Fermo restando quanto previsto dal comma 27, dal comma 6 dell'articolo 4 nonché dall'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, le somme residue corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il 50 per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 in apposito capitolo Fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante 50 per cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di eventuali

perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto dalla vigente normativa per la realizzazione di lavori della medesima tipologia d'investimento e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di lavori di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici.

29. Nel caso di lavori ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo "Fondo di rotazione" per le finalità previste dal comma 28, è pari al 60 per cento.

30. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al Fondo di rotazione per le spese di progettazione di cui al comma 28.

31. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità degli interventi nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.

32. Nelle riunioni di cui al comma 31, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, sono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.

33. Gli enti di cui all'articolo 2, diversi dall'Amministrazione regionale, prima di inviare al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità degli interventi inclusi nei programmi.

34. Nelle riunioni di cui al comma 33, i soggetti di cui al medesimo comma verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.».

Note all'art. 7, comma 3:

— L'articolo 22 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", così dispone:

«*Nucleo tecnico per la finanza di progetto.* – 1. È confermata l'istituzione del Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse del P.O.R. Sicilia e degli accordi di programma quadro.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto l'organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.

3. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'Unità tecnica - Finanza di progetto istituita presso il CIPE, ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 27 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 1.5.1.1.2, capitolo 112535; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 18 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 1.5.1.1.2.».

— L'articolo 37-undecies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici.", così dispone:

«*Nucleo tecnico per la finanza di progetto.* — 1. È istituito un Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso la Presidenza della Regione, Dipartimento della programmazione. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse del P.O.R. Sicilia e degli accordi di programma quadro.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto l'organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.

3. Del Nucleo fanno comunque parte almeno due dirigenti tecnici dell'ispettorato tecnico e/o dell'ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici su indicazione dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

4. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'unità tecnica finanza di progetto istituita presso il CIPE ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.

6. All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

7. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704)».

Nota all'art. 8, comma 1:

Il decreto assessoriale dei lavori pubblici del 19 novembre 2009, recante "Procedura e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 dicembre 2009, n. 58.

Note all'art. 9, commi 1 e 3:

L'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", così dispone:

«*Documento di programmazione economico-finanziaria.* — 1. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, ai fini delle conseguenti deliberazioni da adottare, comunque con il voto d'Aula, entro il 31 agosto di ciascun anno, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica rimanente nella legislatura e, comunque, non inferiore al periodo compreso nel bilancio pluriennale.

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione degli andamenti dell'economia siciliana, tenendo conto dei risultati e delle prospettive dell'economia internazionale e nazionale, sono indicati:

a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi del settore pubblico regionale;

b) gli obiettivi macro-economici individuati dal Governo regionale per il periodo considerato ed in particolare quelli riguardanti lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, alla luce anche degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria comunitari e nazionali;

c) gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del prodotto interno lordo regionale, del fabbisogno della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi e del debito a della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) gli obiettivi, coerenti con le previsioni di cui alle lettere b) e c), di riduzione del fabbisogno complessivo ed in particolare delle

spese correnti della Regione e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, al netto ed al lordo degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

e) gli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione siciliana e delle aziende e di tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

f) gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c), d) nel rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario di ciascun tipo di intervento legislativo in rapporto all'andamento tendenziale.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri e le regole che devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge "finanziaria", di cui all'articolo 3, evidenziando il riferimento agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2.

4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

5. Per la definizione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui al presente articolo, il Governo della Regione consulta preventivamente le organizzazioni sindacali e le categorie del mondo del lavoro e della produzione e la Conferenza Regione-autonomie locali.».

— Per l'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 7, commi 2 e 4.

Nota all'art. 9, comma 5:

L'articolo 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", così dispone:

«*Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina.* — 1. Una quota del 10 per cento delle risorse riprogrammabili provenienti dalle economie accertabili a valere sulle risorse destinate ai programmi di riqualificazione urbana e residenziale, è destinata, previa ripartizione territoriale della spesa, alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, con prioritaria destinazione alle opere funzionali allo sviluppo turistico comprese nei piani approvati dai commissari straordinari per l'emergenza traffico.».

Nota all'art. 10, comma 1:

Gli articoli 239 e 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", così rispettivamente dispongono:

«*Art. 239 - Transazione.* — 1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.».

«Art. 240 - *Accordo bonario*. – 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale.

2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario.

6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, entro trenta giorni dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dalla costituzione della commissione.

7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'art. 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.

9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

9-bis. Il terzo componente assume le funzioni di presidente della commissione ed è nominato, in ogni caso, tra i magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano svolto le funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, ovvero tra avvocati e tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria ed architettura, iscritti ai rispettivi ordini professionali in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 241, comma 5, per la nomina a presidente del collegio arbitrale.

10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle

stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione può essere altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.

15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.

15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10.

16. Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetti di cui al comma 12, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13.

17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.

19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.

22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.».

Note all'art. 11, commi 1 e 2:

Gli articoli 7 e 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 7 - *Bandi tipo*. – 1. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di lavori, di servizi o forniture.

2. Il bando tipo deve altresì prevedere che:

a) la quota in aumento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia costituita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall'articolo 75, comma 2, del medesimo decreto legislativo o con fidejussione bancaria;

b) nel caso di affidamento ai sensi dell'articolo 173, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, il contraente generale depositi presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del medesimo decreto legislativo e che la medesima stazione appaltante provveda al pagamento diretto in favore dei terzi affidatari di quanto loro dovuto dal contraente generale salvo che quest'ultimo non comunichi l'esistenza di ragioni ostative correlate ad inadempimenti dei soggetti terzi.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è emanato il capitolato generale di appalto tipo, secondo le prescrizioni del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 del Ministro dei lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando, al bando tipo di riferimento. In casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento, a pena di invalidità, deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di approvazione del bando.

«Art. 19 - *Criteri di aggiudicazione*. – 1. Per le finalità di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:

a) al criterio del prezzo più basso quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;

b) al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano il criterio di cui alla lettera b) del comma 1 per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria. In tale caso il riparto dei parametri da utilizzarsi è così articolato: 30 per cento offerta economica; 60 per cento offerta tecnica; 10 per cento tempi di realizzazione dell'appalto. Nella valutazione dell'offerta tecnica almeno un quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito in relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell'utile di impresa, determinato, per le finalità del presente articolo in misura pari al 10 per cento dell'offerta.

3. Le stazioni appaltanti hanno comunque facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso qualora tale scelta sia più conveniente per le medesime amministrazioni aggiudicatrici sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d'asta.

4. Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

5. In applicazione dei principi scaturiti dalla sentenza Corte di Giustizia U.E. C. 147/06 e C. 148/06, hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture, finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati dalla Regione o dalle amministrazioni aggiudicatrici aventi sede in Sicilia, anche se di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea, diverse dall'Italia.

6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una per-

centuale di utile di impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario per l'esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo.

— Gli articoli 46 e 64 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 46 - *Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione*. – 1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

«Art. 64 - *Bando di gara*. – 1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.

3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.

4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo.

Nota all'art. 11, comma 3:

Per la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'Epigrafe.

Nota all'art. 11, comma 3, lett. b):

Il comma 7 dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", così dispone:

«Art. 176 - *Affidamento a contraente generale*. – 7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

Nota all'art. 11, comma 3, lett. c):

Per l'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 11, commi 1 e 2.

Nota all'art. 11, comma 3, lett. c), c.1 e c.2:

L'articolo 28, il comma 9 dell'articolo 122, il comma 8 dell'articolo 124 e il comma 20-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 28 - *Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria.* - 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 211.000 euro;

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.»

«Art. 122 - *Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.* - 9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.»

«Art. 124 - *Appalti di servizi e forniture sotto soglia.* - 8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.»

«Art. 253 - *Norme transitorie.* - 20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»

Note all'art. 11, comma 3, lett. d):

— Per l'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 11, commi 1 e 2.

— Per l'articolo 28 e per il comma 20-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", vedi nota all'art. 11, comma 3, lett. c), c.1 e c.2.

Note all'art. 11, comma 4:

— Per l'articolo 7 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 11, commi 1 e 2.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" vedi nota all'Epigrafe.

Nota all'art. 11, comma 5:

Per la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'Epigrafe.

Nota all'art. 11, comma 6:

Per l'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", vedi nota all'art. 11, commi 1 e 2.

Nota all'art. 12, commi 1, 3, 4, 5, 9 e 10:

Gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 8 - *Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro.* - 1. Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori per importi inferiori ad euro 1.250 migliaia, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Le cause di astensione e di esclusione dall'incarico sono disciplinate dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'albo di cui al comma 7. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente.

7. Entro il 31 dicembre 2011 è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un albo di esperti ai fini della costituzione di commissioni di gara da svolgersi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa. Per le finalità di cui al comma 6, l'albo è costituito esclusivamente dai seguenti soggetti non appartenenti ad amministrazioni aggiudicatrici, fatta eccezione per quelli di cui alla seguente lettera b):

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;

b) professori universitari di ruolo.

8. Fino alla data di costituzione dell'albo di cui al comma 7, per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento all'albo esistente presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, integrato da esperti in materie giuridiche.

9. L'albo di cui al comma 7 è soggetto ad aggiornamento almeno annuale. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico, che devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.

10. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvo che l'annullamento non dipenda da fatto riconducibile alla commissione stessa.».

«Art. 9 - Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori. - 1. È istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA).

2. L'Ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo.

3. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo, in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali, costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.

4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.

5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.

6. Nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione incaricata dell'espletamento delle gare di interesse provinciale, intercomunale e comunale è individuata mediante sorteggio pubblico svolto, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dal presidente di turno della sezione centrale. In particolare il sorteggio ha luogo fra i componenti delle sezioni di cui al comma 10, lettere a) e b), diverse da quelle territorialmente competenti. Della commissione fa necessariamente parte un componente di cui al comma 10, lettera a). Le spese correlate all'insediamento dei componenti presso altre sezioni, ivi compresi quelli di cui al comma 15, sono individuate tra le somme a disposizione del quadro economico.

7. Le sezioni centrale e provinciali, in esito alle operazioni di gara, adottano il provvedimento provvisorio di aggiudicazione che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti. Restano di competenza dell'amministrazione appaltante l'adozione del provvedimento definitivo, le comunicazioni di cui all'articolo 79 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e la decisione su eventuali informative ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.

8. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, su deliberazione adottata dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

9. È data facoltà agli enti appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente dall'importo dell'appalto.

10. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

a) un dirigente dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'Amministrazione statale anche a riposo esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commis-

sione legislativa "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;

b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, previo parere della Commissione legislativa "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;

c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.

11. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

12. Nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, ai sensi del comma 11, le due commissioni sono così composte:

a) la prima:

1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 10, che la presiede;

2) da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10;

b) la seconda:

1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 10, che la presiede;

2) da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;

3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 10.

13. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 11.

14. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'articolo 7 del D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1, recante "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici".

15. Nei casi di cui al comma 6, in cui il contratto di lavori sia affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 sono integrate da due componenti tecnici esterni all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze nelle materie ritenute dall'amministrazione appaltante come prevalenti al fine della valutazione dell'offerta. Tali componenti saranno individuati mediante sorteggio pubblico da esperirsi successivamente alla data di presentazione delle offerte da parte del presidente di turno della sezione centrale, attingendo all'albo di cui all'articolo 8, comma 7. Gli oneri discendenti dal presente comma sono a carico delle somme a disposizione previste nell'ambito di ogni singolo appalto.

16. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 21.

17. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.

18. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.

19. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 10, fatto salvo quanto previsto dal comma 12.

20. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

21. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori anni due. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze

continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.

22. Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 10 e 14 del presente articolo di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 26. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Per i componenti tecnici di cui al comma 15 l'indennità è inserita nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai componenti delle commissioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 36, comma 1, dell'allegato "A" al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

23. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 26. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di cinque giorni lavorativi a partire dalla scadenza del termine fissato per la nomina della commissione di gara di cui al comma 6.

24. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara è esercitata prima dell'inizio della procedura e pubblicata sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

25. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 26.

26. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, approva le modifiche al regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di cui al presente articolo emanato con D.P.Reg. 14 gennaio 2005, n. 1.

27. Entro il 31 dicembre 2011 l'Amministrazione regionale provvede al rinnovo dei componenti delle sezioni provinciali dell'UREGA, di cui al comma 10, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'effetto decadono i precedenti provvedimenti di nomina.»

Nota all'art. 13, commi 1, 2, 4 e 8:

Per l'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 12, commi 1, 3, 4, 5, 9 e 10.

Nota all'art. 13, comma 3:

Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." vedi nota all'Epigrafe.

Nota all'art. 14, commi 1, 2 e 3:

Per gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 12, commi 1, 3, 4, 5, 9 e 10.

Nota all'art. 14, comma 5:

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio

regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.", così dispone:

«Ambito di applicazione - Definizioni. - 1. Il presente regolamento disciplina l'espletamento delle gare relative a lavori pubblici da realizzarsi mediante contratti di appalto aventi per oggetto la sola esecuzione dei lavori o l'appalto integrato, da affidarsi mediante pubblico incanto, e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Legge" la legge 11 febbraio 1994, n. 109 con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;
- b) per "Autorità" l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
- c) per "Osservatorio" l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- d) per "Ufficio" l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.»

Nota all'art. 15, comma 1:

Per l'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 12, commi 1, 3, 4, 5, 9 e 10.

Nota all'art. 15, comma 3:

La legge 27 marzo 2001, n. 97, recante "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 aprile 2001, n. 80.

Nota all'art. 15, comma 5:

L'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:

«Trattamento economico. - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita per tutti i rami dell'Amministrazione regionale con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali della Regione e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

4. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano, servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.»

Nota all'art. 16, comma 2:

Per l'articolo 7 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di

assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, vedi nota all'art. 11, commi 1 e 2.

Nota all'art. 17, comma 3, all'art. 18, comma 4 e all'art. 19, commi 1 e 2:

Per l'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, vedi nota all'art. 12, commi 1, 3, 4, 5, 9 e 10.

Nota all'art. 19, comma 5:

Per l'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, vedi nota all'art. 12, commi 1, 3, 4, 5, 9 e 10.

Nota all'art. 20, comma 4:

L'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” così dispone:

«*Controlli sul possesso dei requisiti.* – 1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.».

Nota all'art. 21, commi 1 e 3:

Gli articoli 86, 87 e 88 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”, così rispettivamente dispongono:

— «Art. 86 - *Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.* – 1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti

valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

5.(Comma abrogato) .».

«Art. 87 - *Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse.* – 1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) ... (lettera abrogata);
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- g) (lettera abrogata).

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un

termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.».

— «Art. 88 - *Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.* - 1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.

1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.

2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

6. (Comma soppresso).

7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.».

Nota all'art. 22, comma 2:

L'articolo 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." così dispone:

«*Controlli sugli atti delle procedure di affidamento.* - 1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

2. Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.».

Nota all'art. 23, comma 1:

L'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." così dispone:

«*Finanza di progetto.* - 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorzio altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:

a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);

c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;

e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi (322) dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei

requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:

a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b), c), si applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).

19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta

contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9.

19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

24. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.».

Nota all'art. 24, comma 1:

L'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." così dispone:

«*Prezzario regionale e aggiornamento prezzi.* – 1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori pubblici nella Regione.

2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all'articolo 2, al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, all'indizione della gara per i progetti la cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l'entrata in vigore del prezzario.

4. Gli enti di cui all'articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima dell'indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.».

Nota all'art. 24, comma 2:

Per l'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 24, comma 3:

L'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di lavori pubblici. Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del P.O.R. Sicilia 2007-2013." così dispone:

«*Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione.* – 1. L'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - 1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi a mezzo dell'ispettorato tecnico lavori pubblici, sentita una commissione, nominata con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, composta da:

a) l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che la presiede, o un suo delegato;

b) il dirigente generale del dipartimento dei lavori pubblici od un suo delegato;

c) l'ispettore generale dell'ispettorato tecnico regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o un suo delegato;

d) due dirigenti dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di cui uno è il dirigente del servizio competente per materia dell'ispettorato tecnico, e da due dirigenti dell'ispettorato tecnico regionale, tutti designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;

e) un rappresentante delle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, scelto dall'Assessore regionale per i lavori pubblici in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;

f) un rappresentante delle associazioni delle società cooperative, scelto dall'Assessore regionale per i lavori pubblici in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette associazioni;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili, in base ad una terna di soggetti proposta dalle predette organizzazioni;

h) un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei geologi e dei dottori agronomi e forestali;

i) un docente universitario esperto in materia di lavori pubblici, designato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.".

2. Sono abolite le tabelle dei numeri indice bimestrali e semestrali per la revisione dei prezzi di appalto per le opere pubbliche, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 22/1964, e all'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30.".

— Per l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 1, comma 3.

Nota all'art. 24, comma 8:

— Per l'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 24, comma 1.

— L'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." così dispone:

«*Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi.* – 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.

7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzi possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate.

9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.»

Nota all'art. 24, comma 11:

Il punto 4 dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." contiene "la stima dei costi della sicurezza" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Nota all'art. 25, comma 1:

L'articolo 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." così dispone:

«*Albo unico regionale.* – 1. È istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, mediante procedure di evidenza pubblica, l'Albo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all'allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000. Al predetto albo attingono per l'affidamento degli incarichi gli enti di cui all'articolo 2.

2. I dipartimenti regionali che affidano incarichi per le finalità previste nell'albo di cui al comma 1, effettuano la selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo unico regionale secondo le modalità di cui agli articoli 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. Con decreto dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è emanato un avviso pubblico per la costituzione dell'Albo unico regionale.

4. Con le medesime procedure di evidenza pubblica utilizzate per la sua istituzione, l'albo è aggiornato con cadenza almeno semestrale.»

Nota all'art. 25, comma 3:

L'art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." così dispone:

«*Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.* – 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla

direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;

h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.

2. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito

territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.».

Note all'art. 25, comma 5:

— Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." vedi nota all'Epigrafe.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", vedi nota all'Epigrafe.

— L'allegato II A categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", così dispone:

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867	da 74200000-1 a 74276400-8, e da 74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6

Note all'art. 25, comma 6:

— Per l'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 1, comma 2.

— L'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così dispone:

«Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro. — 1. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui all'articolo 91, comma 2, del codice e del presente articolo.

2. I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.

3. L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 124, comma 5, del codice. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco.

4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2.

5. Con l'avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

6. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale.

7. L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5.

8. Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.

9. La scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'articolo

66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'articolo 65, comma 1, del codice.

10. I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo.».

— Gli articoli 57 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." così rispettivamente dispongono:

«Art. 57 - *Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.* — 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.

6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezione almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.»

«Art. 91 - *Procedure di affidamento.* - 1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.»

Nota all'art. 25, comma 9:

Il comma 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." così dispone:

«Art. 6 - *Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.* - 11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione.»

Note all'art. 25, comma 10:

— Per l'art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." vedi nota all'art. 25, comma 3.

— L'articolo 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." così dispone:

«*Collaudo.* - 1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice.

2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.»

Note all'art. 25, comma 12:

— Per l'allegato II A, categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." vedi nota all'art. 25, comma 5.

— Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." vedi nota all'Epigrafe.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" vedi nota all'Epigrafe.

Nota all'art. 26:

L'articolo 13 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", così dispone:

«*Congruietà dei compensi per i servizi.* – 1. In applicazione dei principi degli articoli 89 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 262 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, quando, a seguito della pubblicazione di un bando da parte degli enti di cui all'articolo 2, per l'affidamento di servizi o di appalto integrato, un concorrente ritenga che l'ammontare del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia stato determinato in aderenza alle modalità di cui al citato articolo 262, può presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, dandone notizia alla stazione appaltante. Nel caso in cui l'Ordine, con provvedimento motivato del Consiglio, ritenga fondata la segnalazione, può inoltrare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta di verifica, e, contestualmente, al Dipartimento regionale tecnico di cui all'articolo 4, apposita comunicazione al riguardo, formulando le proprie proposte di modifica. Il Dipartimento regionale tecnico, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ordine, effettua le verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, lettera i) e promuove le attività volte a rimuovere le criticità rilevate, formulando le proposte correttive alla stazione appaltante, dandone contestuale riscontro all'Ordine.

2. Allo scopo di garantire la congruità e l'omogeneità dei corrispettivi professionali inerenti ai servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, i Responsabili unici del procedimento (RUP) degli enti di cui all'articolo 2 possono richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara. Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.

3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e al comma 2, le singole stazioni appaltanti destinano, a valere sulle somme a disposizione, un importo pari allo 0,2 per mille dell'importo dei lavori a base d'asta, a favore dell'Ordine professionale competente per materia e per territorio. Qualora il bando per l'assegnazione del servizio comporti la partecipazione di professionalità diverse, l'importo è trasferito agli ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio.

4. Nel caso di aggiudicazione del servizio a professionalità diverse, alla ripartizione delle risorse assegnate all'ordine professionale prevalente provvede il medesimo ordine, con le modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli ordini professionali della Regione.».

Note all'art. 26, comma 1:

— L'articolo 262 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così dispone:

«*Corrispettivo.* – 1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati.

2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell'intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.

3. All'importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

4. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante.».

— Per l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 1, comma 3.

Nota all'art. 26, comma 2:

Per l'allegato II A, categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." vedi nota all'art. 25, comma 5.

Nota all'art. 26, comma 3:

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così dispone:

«*Quadri economici.* – 1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

- a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
- a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2 - rilievi, accertamenti e indagini;

3 - allacciamenti ai pubblici servizi;

4 - imprevisti;

5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6 - accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8 - spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10 - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

2. ... (Comma abrogato)».

Nota all'art. 27:

L'articolo 14 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", così dispone:

«*Concorsi di idee.* – 1. L'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Nei casi di cui al comma 5, in cui i ritenga prevalente il valore innovativo dell'idea progettuale, la qualità dell'ideazione e della realizzazione sotto il profilo tecnologico, ingegneristico e/o architettonico, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di idee.”.

2. L'articolo 108 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è introdotto con le seguenti modifiche:

a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Per i lavori, nel bando possono essere richiesti non più di cinque elaborati, di livello non superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione, ferma restando comunque la presentazione degli elaborati richiesti nel bando. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

4. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). È facoltà della stazione appaltante affidare altresì, al vincitore, con procedura negoziata, la direzione dei lavori, a condizione che tale facoltà sia esplicitata nel bando di concorso. Il soggetto vincitore deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica, indicati nel bando, in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. Diversamente da quanto previsto dal comma 4, l'idea premiata può essere acquisita in proprietà dalla stazione appaltante dietro pagamento di predeterminato premio in denaro, non inferiore all'80% della tariffa professionale prevista per il progetto preliminare, a condizione che detta facoltà sia esplicitata ed adeguatamente motivata nel bando.

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Con decreto del Presidente della Regione, previa della delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.

3. L'articolo 109 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 108. Tutte le precedenti condizioni devono essere previste ed adeguatamente motivate nel bando.”.

Nota all'art. 27, comma 1:

Per l'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” vedi nota all'art. 25, comma 6.

Nota all'art. 27, comma 4:

Gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così rispettivamente dispongono:

«Art. 18 - *Relazione illustrativa del progetto preliminare.* – 1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità del-

l'intervento, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:

a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;

b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale;

c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

Nel dettaglio:

a) scelta delle alternative:

— descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);

— illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;

ove l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell'opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative anche parziali;

b) progetto della soluzione selezionata:

— descrizione dettagliata della soluzione selezionata;

— esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di prefattibilità ambientale, ed in particolare:

— l'esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate;

— l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;

— aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all'articolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;

— accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;

— l'accertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti;

— accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;

— indirizzi per la redazione del progetto definitivo;

— cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

— indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;

c) aspetti economici e finanziari:

— calcoli estimativi giustificativi della spesa;

— l'eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete;

— quadro economico;

— sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;

— risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.

2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.”.

«Art. 19 - *Relazione tecnica.* – 1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto.

Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

a) geologia;

b) geotecnica;

- c) sismica;
- d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;
- e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;
- f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
- g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
- h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);
- i) architettura e funzionalità dell'intervento;
- l) strutture ed opere d'arte;
- m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
- n) impianti e sicurezza;
- o) idrologia;
- p) idraulica;
- q) strutture;
- r) traffico.

2. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:

a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare;

b) la destinazione finale delle zone dismesse;

c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento (se previsto).».

«Art. 20 - *Studio di prefattibilità ambientale*. – 1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;

e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie, lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.».

«Art. 21 - *Elaborati grafici del progetto preliminare*. – 1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice:

a) per opere e lavori puntuali:

1) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente

le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

3) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:

- carta e sezioni geologiche;
- sezioni e profili geotecnici;
- carta archeologica;
- planimetria delle interferenze;
- planimetrie catastali;
- planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;

4) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

b) per opere e lavori a rete:

1) dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala non inferiore a 1:100.000;

2) dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;

3) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati;

4) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;

5) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;

6) dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1.000;

7) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:

- carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a 1:10.000/1.000;
- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;
- sezioni geotecniche con indicazione delle unità stratigrafiche omogenee sotto il profilo fisico-meccanico, delle principali grandezze fisiche e proprietà indice, nonché del regime delle pressioni interstiziali nel volume significativamente interessato dall'opera in scala non inferiore a 1:5.000/500;

— carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;

— planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;

— corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione dei siti di cava e di deposito;

— planimetria dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:10.000;

— sistemazione tipo aree di deposito;

8) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Dovranno essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;

9) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;

10) dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000/200;

11) da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonché uguali sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;

12) da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera;

13) da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;

14) da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l'esercizio dell'infrastruttura;

15) da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;

16) da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.

I valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.

2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:

a) i rilievi plano-altimetrici delle aree e lo stato di consistenza delle opere da ristrutturare;

b) gli elaborati grafici a corredo delle relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree, di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a);

c) gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento.

3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare può specificare gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, secondo quanto previsto nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 128, comma 7, del codice.»

«Art. 22 - *Calcolo sommario della spesa e quadro economico.* - 1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all'articolo 16, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

3. Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione:

a) dell'arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall'articolo 143, commi 6 e 8, del codice;

b) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire l'equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4, del codice;

c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in conformità di quanto disposto dall'articolo 143, comma 5, del codice;

d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;

e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

4. Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all'articolo 262, comma 2.»

Nota all'art. 27, commi 5 e 17:

L'articolo 108 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." così dispone:

«Concorso di idee. - 1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a

quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.»

Nota all'art. 27, comma 12:

L'articolo 109 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." così dispone:

«Concorsi in due gradi. - 1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.

2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto preliminare.»

Nota all'art. 27, comma 18:

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così dispone:

«Documenti componenti il progetto preliminare. - 1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilità ambientale;

d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;
i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massimi degli immobili.

2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;

2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nelle relazioni di cui agli articoli 18 e 19;

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.

3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;

b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

c) è redatto uno schema di contratto.

L'elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, ferma restando l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

4. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.».

Nota all'art. 28:

L'articolo 17 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." così dispone:

«Art. 17 - *Certificazione antimafia*. – 1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.».

Nota all'art. 28, comma 1:

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

— Per la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'Epigrafe.

Nota all'art. 29, comma 1:

Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" vedi nota all'Epigrafe.

Note all'art. 29, commi 2, 3, 4 e 5:

Per l'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 1, comma 2.

Gli articoli 81 e 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", così rispettivamente dispongono:

«Art. 81 - *Criteri per la scelta dell'offerta migliore*. – 1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3-bis. (Comma abrogato).».

«Art. 83 - *Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*. –

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

a) il prezzo;

b) la qualità;

c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;

f) il costo di utilizzazione e manutenzione;

g) la redditività;

h) il servizio successivo alla vendita;

i) l'assistenza tecnica;

l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;

m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;

n) la sicurezza di approvvigionamento;

o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.(Periodo soppresso)

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.».

— Per l'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,

n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", vedi nota all'art. 11, commi 1 e 2.

— L'articolo 24 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." così dispone:

«Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti. – 1. Le stazioni appaltanti, gli enti locali, i dipartimenti regionali, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione nonché le società a partecipazione regionale, secondo le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e successivi provvedimenti attuativi, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati d'appalto specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota di materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per l'utilizzo di materiali nella realizzazione delle opere considerate.

2. A tale fine, i soggetti di cui al comma 1 configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
- b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- c) minore produzione di rifiuti;
- d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
- e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.»

Nota all'art. 29, comma 5, lett. a) e c):

L'art. 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così dispone:

«Penali. – 1. I disciplinari di affidamento dei servizi di cui all'articolo 252 precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. Si applica l'articolo 145, comma 5, primo periodo.»

Note all'art. 29, comma 6:

— Per l'allegato II A, categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." vedi nota all'art. 25, comma 5.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" vedi nota all'Epigrafe.

— L'articolo 266 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" così dispone:

«Modalità di svolgimento della gara. – 1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con bando l'offerta è racchiusa in un plico che contiene:

- a.1) la documentazione amministrativa indicata nel bando;
- a.2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti previsti dall'ar-

ticolo 263, commi 1 e 3, con l'indicazione per ognuno dei servizi di cui all'articolo 263, comma 1, lettere b) e c), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;

a.3) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, circa la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 253 del presente regolamento e all'articolo 38 del codice;

b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:

1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 264, comma 3, lettera a), di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;

2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 264, comma 3, lettera b), delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;

c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall'articolo 262, comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento;

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento e in ogni caso non superiore al venti per cento.

2. Nel caso di procedura ristretta l'offerta è racchiusa in un plico che contiene le buste di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 1, lettere a2) e a3), richiesti nel bando di gara.

3. La stazione appaltante apre le buste contenenti l'offerta economica relativamente alle offerte che abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all'offerta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara.

4. Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice, le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri:

a) adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);

b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;

d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:

- per il criterio a): da 20 a 40;
- per il criterio b): da 20 a 40;
- per il criterio c): da 10 a 30;
- per il criterio d): da 0 a 10.

6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione.

7. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta o negoziata con bando, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a1), a2) e a3), e nel caso di procedura ristretta, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte le procedure, la commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche contenute nella busta di cui al comma 1, lettera b), e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste di cui al comma 1, lettera c), contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato M.»

8.

Note all'art. 29, comma 7:

— Per l'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" vedi nota all'art. 25, comma 6.

— Per l'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", vedi nota all'art. 29, commi 2, 3, 4 e 5.

— L'allegato "O" del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" contiene "Scheda referenze professionali" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

— Per l'articolo 24 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali." vedi nota all'art. 29, commi 2, 3, 4 e 5.

Note all'art. 29, comma 8:

L'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", così dispone:

«Lavori, servizi e forniture in economia. – 1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta.
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infuocato esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" vedi nota all'Epigrafe.

Note all'art. 29, comma 9:

— Per l'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" vedi nota all'art. 25, comma 6.

— Per l'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.", vedi nota all'art. 11, commi 1 e 2.

Note all'art. 29, comma 10:

— Per l'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." vedi nota all'art. 25, comma 3.

— Per l'articolo 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." vedi nota all'art. 25, comma 10.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” vedi nota all’Epigrafe.

Nota all’art. 30, comma 1:

L’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).” così dispone:

«(R) *Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.* – 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».

Note all’art. 31, commi 1 e 2:

— L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così dispone:

«*Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche.* – 1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l’altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.

2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.

4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’esecutore e con l’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.

5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all’avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:

a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera o del lavoro;

b) se per l’appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;

c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;

d) se in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione:

a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;

b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;

c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;

d) delle regole e norme tecniche da rispettare;

e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto;

f) delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento;

g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;

h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali;

i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;

l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;

n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propongono all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all’identificazione e quantificazione dei bisogni dell’amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall’articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.

8. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.

9. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l’ambiente;

b) l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;

c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

10. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

12. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

13. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) ed m), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell’“analisi del

valore” per l’ottimizzazione del costo globale dell’intervento. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.

14. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l’impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

15. I progetti sono predisposti in conformità delle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 68 del codice. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.»

— Per l’art. 24 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.” vedi nota all’art. 29, commi 2, 3, 4 e 5.

Note all’art. 31, comma 3:

— L’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così dispone:

«*Computo metrico estimativo e quadro economico.* – 1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l’integrazione e l’aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all’articolo 41.

2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell’elenco di cui all’articolo 41. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

3. Nel quadro economico, redatto secondo l’articolo 16, confluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all’articolo 15, comma 9, nonché l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

b) l’accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;

c) l’importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;

d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all’articolo 16.»

Per l’art. 24 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.” vedi nota all’art. 29, commi 2, 3, 4 e 5.

Note all’art. 31, comma 4:

L’articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così dispone:

«*Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice.* – 1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i «pesi» o «punteggi» da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in «sub-pesi» o «sub-punteggi», di cui all’articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del codice nonché l’articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione:

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell’8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi, nonché, ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, ai criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico;

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’articolo 121.

3. L’accertata carenza di organico, di cui all’articolo 84, comma 8, del codice, è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso l’atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L’incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione.

4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del codice.

5. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice.»

(2012.7.440)008